

300.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	7171	(Articolo 4)	7130
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma)	7171	(Emendamento 4. 127 del Governo)	7133
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di documento)	7171	(Articoli 5, 6, 15, 27, 29, 33, 34, 35)	7145
Comunicazioni del Governo relative all'invio di un contingente militare italiano in Bosnia (Risoluzioni)	7155	Disposizioni stralciate (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	7170
Disegno di legge S. 2157 (approvato dal Senato) n. 3438-bis:		Missioni vevvoli nella seduta del 14 dicembre 1995	7169
(Articolo 3)	7087	Procedimento penale (Annunzio della trasmissione di copia di un'ordinanza emessa nei confronti di un deputato in relazione all'articolo 68, primo comma, della Costituzione)	7171
(Emendamenti soppressivi)	7088	Proposta di legge costituzionale (Annunzio) ..	7170
(Emendamento 3. 31 del Governo)	7088	Proposte di legge (Annunzio)	7169
(Articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24)	7118	ERRATA CORRIGE	7172

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

**DISEGNO DI LEGGE S. 2157. — MISURE DI RAZIONA-
LIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA (APPROVATO
DAL SENATO) (3438-bis)**

**(Per le tabelle annesse agli articoli del disegno di legge, nel
testo della Commissione, si veda l'atto Camera n. 3438-A,
pagine 153-189)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

(Disposizioni concernenti le Forze armate).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;

b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurre il numero, delle direzioni generali e degli uffici centrali;

c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti;

d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;

e) disciplinare l'eventuale mobilità contrattata dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali riduzioni;

f) favorire la dismissione delle strutture e degli immobili non più utilizzabili;

g) rideterminare, coerentemente con la suddetta ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime procedure previste dall'articolo 74;

h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e della scuola di guerra aerea.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'Amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, può procedere a permutare o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.

**EMENDAMENTI SOPPRESSIVI DEL-
L'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

N.B.: La compensazione pubblicata è parte integrante dell'emendamento in cui è richiamata.

Art. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro modificare gli importi come segue:

1996: - 100.000;
1997: - 200.000;
1998: - 300.000.

3. 1 (3. 2-3. 40).

Soda, Vozza, Cennamo, Giardiello, Sales, Manganelli, La Saponara, Gatto, Diana.

Sopprimerlo.

Segue la compensazione n. 4.

3. 2 (3. 69).

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Compensazione n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Imposta straordinaria sui grandi patrimoni).

1. Al fine di restringere l'area della evasione e della elusione fiscale e di poter

sottoporre a tassazione quella parte di reddito, che non si riesce a tassare all'atto della sua trasformazione in patrimonio, a partire dal corrente anno fiscale è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni.

2. L'imposta si applica in modo progressivo ai patrimoni costituiti da beni mobiliari ed immobiliari complessivamente superiori a lire 0,5 miliardi, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi, con aliquote rispettivamente dell'1, 1,5, 2 e 2,5 per mille.

3. Sono escluse dal computo del patrimonio la prima casa di abitazione e le strutture immobiliari indispensabili alle attività operative delle imprese.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede alla regolamentazione delle modalità di calcolo e di valutazione del patrimonio; alla modifica della modulistica della dichiarazione dei redditi; all'istituzione di apposite procedure per il controllo delle dichiarazioni e della consistenza patrimoniale; al superamento del segreto bancario ai fini dei controlli tributari e alla attivazione dell'anagrafe tributaria per i controlli incrociati.

5. Con proprio decreto, il Ministro delle finanze provvede altresì alla costruzione, nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, di un ufficio a cui sono demandate le verifiche patrimoniali a partire dai patrimoni più grandi.

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, PRESENTATO DAL GOVERNO NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1995

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente.

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;

b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurre il numero, delle direzioni generali e degli uffici centrali;

c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti;

d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;

e) disciplinare l'eventuale mobilità contrattata dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali riduzioni;

f) favorire la dismissione delle strutture e degli immobili non più utilizzabili;

g) rideterminare, coerentemente con la suddetta ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime procedure previste dall'articolo 74;

h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e della scuola di guerra aerea.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica

gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'Amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, può procedere a permutate o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7, 8, 9, primo e secondo periodo, 10 e 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998. Fino alla stessa data alle istituzioni e agli enti di ricerca si applica l'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la deroga per il Consiglio nazionale delle ricerche, limitatamente alla copertura del contingente di personale previsto dall'intesa di programma per il Mezzogiorno, di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che può essere effettuata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in ragione di un terzo nel 1996, un terzo nel 1997 ed un terzo nel 1998. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche è aumentato di un anno.

5. Le disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 4 non si applicano per le assunzioni di personale del comparto sanità, di quello dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, degli ispettori di volo da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione, di quello operativo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di quello degli ordini e collegi professionali e delle relative Federazioni e Consigli nazionali e, per il solo anno 1996, per le assunzioni di personale del Ministero delle finanze limitatamente ai concorsi ultimati ed in fase di ultimazione, nonché a quelli comunque già autorizzati alla data del 30 settembre 1995.

6. Per l'anno 1996 in deroga alle norme vigenti ai comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31

dicembre 1993 ed avranno approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 1995 non si applicano i commi da 47 a 52 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

7. Gli enti di cui al comma 6 possono, a carico del proprio bilancio, conferire incarichi per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, per i posti delle relative qualifiche non ricoperti, a condizione che la percentuale della spesa per il personale sul totale delle spese correnti risulti ridotta o invariata.

8. L'articolo 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica nel senso che le dotazioni organiche del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca sono rideterminate in riduzione rispetto a quelle costituite in conseguenza delle operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. La rilevazione dei carichi di lavoro per il personale degli enti ed istituzioni di ricerca nonché degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate è riferita all'attività del personale amministrativo di supporto.

9. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalle altre disposizioni sulla stessa materia contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi.

10. Fino al 30 giugno 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni, di individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a quelli già esistenti alla data del 1° agosto 1995. Il divieto non si applica alle regioni ed alle province autonome. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, non erano consentite la nomina a dirigente generale o qualifica equiparata, ovvero l'attribuzione dei relativi incarichi, non possono istituire posti in dotazione organica per tali qualifiche, nè, in altro modo, procedere alla nomina od all'attribuzione di incarichi per l'esercizio delle relative funzioni. È fatta salva per le regioni, le province autonome e per gli enti locali, al di fuori delle vigenti piante organiche, la possibilità di conferire incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale ovvero apicali nell'ambito delle risorse di cui al comma 9.

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano al Ministero delle finanze.

12. Alle regioni che hanno disciplinato l'applicazione dei principi in materia di ridefinizione di strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è data la facoltà di avvalersi, ai fini dell'attuazione dei processi di riforma organizzativa, di misure flessibili nella gestione delle risorse umane, ivi compresi i provvedimenti per l'incentivazione della mobilità in ambito regionale. Tali misure sono applicabili fino al 31 dicembre 1998. I citati provvedimenti dovranno, in ogni caso, essere predisposti nel rispetto della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e dovranno essere assunti nei limiti di spesa già individuati al comma 9 del presente articolo.

13. I contratti di prestazione di opera intellettuale di cui alla legge 29 aprile 1988, n. 143, sono ridotti del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1996.

14. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 1995, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1993, possono bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

15. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, per i servizi connessi ad attività didattiche, educative e formative, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti, possono nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso lo stesso ente, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, negli anzidetti settori dello stesso ente per un periodo complessivo lavorativo non inferiore a trentasei mesi.

16. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono assegnati, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive esigenze di funzionalità, a richiesta degli interessati, alle sedi periferiche delle amministrazioni statali, anche presso i nuovi corsi di laurea istituiti dalle università decentrate nel territorio e comunque nell'ambito provinciale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede all'assegnazione del personale suddetto.

17. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole « su autorizzazione della regione » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« , cui non si possa in nessun caso far fronte con il personale esistente all'interno dell'Azienda sanitaria ».

18. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, concernenti il Ministero per i beni culturali e ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1996.

19. Le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche negli anni scolastici 1996-1997 e 1997-1998, tenendo conto delle esigenze dei comuni montani e dei comuni ove esiste un solo plesso scolastico, delle piccole isole, delle zone a rischio di devianza minorile e giovanile o caratterizzate da specifiche situazioni di disagio economico o socio-culturale, nonché dalla presenza di studenti portatori di *handicap*, in relazione ai diversi gradi di istruzione e all'età degli alunni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati interventi di razionalizzazione della rete scolastica, di soppressione di plessi di scuole elementari e di sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria, di modifica dei parametri per la formazione delle classi in alcuni ordini di scuole, senza comunque che si producano squilibri nella formazione educativa, al fine di ottenere risparmi lordi nella misura di lire 1.200 miliardi annui, pari a lire 680 miliardi netti.

20. Gli istituti secondari superiori, anche di diverso ordine e tipo, o le loro sezioni staccate o coordinate, possono essere aggregati tra loro, al fine di consentire la creazione di istituti rispondenti alle condizioni stabilite dall'articolo 51, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite:

a) le modalità di funzionamento del nuovo consiglio di istituto e l'articolazione del collegio dei docenti in sezioni corrispondenti alle scuole aggregate;

b) la redistribuzione, tra soggetti obbligati, degli oneri riguardanti le spese di funzionamento;

c) la conservazione delle denominazioni delle scuole aggregate.

21. Con lo stesso decreto di cui al comma 19, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni, sono stabiliti i criteri per gli interventi, che dovranno, comunque, tenere conto:

a) del grado di sviluppo socio-culturale ed economico delle comunità interessate;

b) della situazione orografica dei luoghi, dei livelli di urbanizzazione primaria degli stessi e del grado di dispersione scolastica, soprattutto nelle zone in cui le istituzioni scolastiche costituiscono l'unico riferimento istituzionale e culturale.

22. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, potranno essere adattati i programmi di insegnamento e l'organizzazione didattica delle scuole medie funzionanti nelle località montane e nelle piccole isole, in modo da consentire, a decorrere dal 1° settembre 1996, speciali condizioni di frequenza, che escludono la cofrequenza, agli alunni distribuiti nel triennio del corso di studi, garantendo adeguate forme di insegnamento individualizzato, anche attraverso la flessibilità dell'orario e l'organizzazione didattica per moduli, per realizzare adeguate opportunità di apprendimento senza discriminazioni territoriali e geografiche.

23. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, già prorogate dall'articolo 23, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico.

24. A decorrere dal 1° settembre 1996 l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attività didattica è effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa è disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati secondo le competenze individuate rispettivamente dagli articoli 309, 520 e 521 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

25. Entro il 31 ottobre 1996, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai capitoli 1030, 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilità speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari, nonché le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai medesimi capitoli.

26. Per gli anni 1996, 1997 e 1998, l'80 per cento delle economie nette stimate, in ciascun anno, viene utilizzato per la costituzione di un fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento e funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica.

27. Nel quadro delle finalità di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, e degli interventi per la formazione del personale della scuola, il Ministro della pubblica istruzione, con ordinanza adottata d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce e disciplina corsi per il conseguimento dell'abilitazione al-

l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado della durata di un anno. Detti corsi comprendono l'approfondimento della didattica delle discipline comprese nelle classi di concorso nonché degli aspetti più significativi della funzione docente. Essi si concludono con un esame consistente in una prova scritta e in una prova orale comprensiva della discussione di una ricerca attinente alle problematiche oggetto dei corsi medesimi, per la verifica e valutazione dei risultati.

28. Ai corsi di cui al comma 27 sono ammessi i docenti non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni, nel settennio 1989-1995. La partecipazione ai corsi non comporta l'esonero dagli obblighi di servizio.

29. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 27 e 28 si provvede mediante ricorso a una quota del fondo di cui al comma 26.

30. La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, è ridotta ad anni tre. Le posizioni di fuori ruolo eccedenti il secondo anno, già disposte alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla fine dell'anno accademico 1995-1996. Sono esclusi i docenti che necessitano del periodo di cinque anni fuori ruolo per raggiungere l'età di pensionamento prevista dai regimi vigenti.

31. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di funzionalità operativa necessari anche per l'attuazione dei piani di sviluppo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alle università si applicano, in materia di modifiche di organico e di assunzioni del personale, esclusivamente le disposizioni dell'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

32. I contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono, nei limiti delle disponibilità di bilancio delle università e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti, nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto.

33. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrisondersi nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

34. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, in alternativa alla borsa di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, possono usufruire di borse di studio concesse in base a finanziamenti e assegnazioni dell'Unione europea o di organismi internazionali, ovvero concesse direttamente da tali organismi.

35. Per favorire il processo di trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese le università e gli enti pubblici di ricerca non strumentali a carattere nazionale possono accedere, per le attività propedeutiche alla realizzazione dei singoli progetti di trasferimento tecnologico, ai finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

36. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dall'articolo 10 del

decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è corrisposta per un solo anno, in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla metà per il semestre successivo.

37. Per il personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1° gennaio 1989, si intende portata in diminuzione dalle indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze.

38. In caso di destinazione all'estero di personale militare ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 838, gli inquadramenti nei livelli retributivi effettuati in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché di successive disposizioni di riordino giuridico ed economico della carriera, non influiscono sull'indennità di servizio all'estero che resta determinata nella misura prevista per il posto funzione indicato nel provvedimento formale di destinazione all'estero.

39. Per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, fino all'entrata in vigore del regolamento organico emanato in applicazione della legge 18 marzo 1989, n. 106, gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, si intendono improduttivi di effetti sull'indennità di servizio all'estero che rimane stabilita nelle misure scaturite dall'applicazione della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, come integrato dal-

l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.

40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonché gli enti nazionali per la gestione dei parchi.

42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

44. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 dotazione di cui al comma 43 è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.

45. Per il triennio 1996-1998 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione

di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego.

46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica al caso dei pubblici impiegati che siano ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora il Consiglio di Stato abbia già deciso questioni identiche a quelle da essi dedotte in giudizio, in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella stessa posizione dei ricorrenti medesimi.

47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa è ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.

48. L'utilizzo della carta di credito è altresì ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero.

49. È altresì consentito alle pubbliche amministrazioni di dotare gli automezzi di servizio di sistemi per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali, con la conseguente facoltà per le stesse amministrazioni di stipulare i relativi contratti, nonché di aprire, anche in deroga alle vigenti normative, conti correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi.

50. Con regolamento da adottarsi dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per la graduale attuazione della modalità di pagamento prevista dai commi 47, 48 e 49, e per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonché le procedure per la rendicontazione ed il controllo.

51. Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai seguenti criteri direttivi:

a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del dirigente generale, il quale può autorizzarne l'uso al restante personale sulla base delle

disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e gli altri enti emittenti le carte di credito, sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro;

c) le situazioni debitorie con i soggetti di cui alla lettera b) possono essere regolate, ove occorra, anche mediante procedure in regime di contabilità speciale.

52. Le spese per l'acquisto delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate ai capitoli per spese di ufficio, nei casi previsti dal comma 47, ed ai capitoli per missioni, nei casi previsti dal comma 48.

53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo.

54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, di loro consorzi e di comunità montane, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa, nel limite del 90 per cento, le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per la elaborazione dei progetti di massima, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie, e per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il 60 per cento delle predette risorse è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.

55. Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni.

56. Gli enti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria. Il limite massimo dell'anticipazione, concessa dalla Cassa depositi e prestiti con determinazione del proprio direttore generale a valere sulle disponibilità del Fondo, è pari al 10 per cento del costo presunto dell'opera; per richieste di anticipazione superiori all'importo di 500.000 ECU la Cassa depositi e prestiti, previa valutazione, da espletare anche mediante ricorso a soggetti esterni o a società partecipate dalla Cassa medesima, potrà richiedere integrazioni alla relazione tecnica.

57. L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, costituisce parte integrante del costo dell'opera e viene rimborsata in un'unica soluzione all'atto del perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi tre anni dalla data di concessione dell'anticipazione, ovvero due, qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, gli enti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso

di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri, a carico degli enti beneficiari, si aggiungono all'anticipazione ricevuta e sono rimborsati all'atto della restituzione dell'anticipazione medesima.

59. I commi 4-*quinquies*, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 4-*quinquies*. Ai fini dell'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati, relativi agli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici e di altra natura, necessari in base alla vigente normativa, onde assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa, il responsabile unico del procedimento formula le occorrenti istanze e richieste alle autorità competenti. Ove per la realizzazione del lavoro pubblico si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4-*sexies*. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine della esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 13 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. Per la predetta finalità può altresì procedersi ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241 del 1990.

5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministra-

zione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme.

6. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

7. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.

8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinarie sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

8-bis. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

8-ter. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato

e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

8-quater. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.

8-quinquies. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte per un massimo di dieci giorni per la richiesta di chiarimenti. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 ».

60. Le annualità da corrispondere per il 1996 alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

61. Le somme iscritte, in conto competenza ed in conto residui, sui capitoli di parte corrente degli stati di previsione delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, non impegnate, a norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 dicembre 1995, costituiscono economie di bilancio. Sono fatte salve le disposizioni legislative che consentono la conservazione dei fondi relativi ad accordi inter-

nazionali, alla cooperazione allo sviluppo, all'Amministrazione della difesa, alla difesa del suolo, al programma triennale per la tutela dell'ambiente, alle aree naturali protette, al Dipartimento della protezione civile, al Fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, al fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga ed alla lotta all'AIDS, al rimborso dei crediti d'imposta mediante rilascio di titoli di Stato nonché al fondo per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

62. L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni, nonché la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o società che esplica le attività di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle società nonché ai loro instintori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalità si provvede alla revisione periodica delle tariffe ».

63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continua-

tivo, il seguente trattamento economico accessorio:

a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuarsi, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

64. Per tutte le spese connesse agli interventi di cui ai commi 61 e 63 è fornito rendiconto, allegato allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

65. Il comma 6 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dal seguente:

« 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

66. La somma di lire 940 miliardi spettante, ai sensi dell'articolo 47, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, alla Conferenza episcopale italiana nell'anno 1996, a titolo di conguaglio della quota corrispondente all'8 per mille del gettito IRPEF relativo agli anni 1990, 1991 e 1992, viene corrisposta per lire 140 miliardi nell'anno 1996 e per lire 800 miliardi in tre quote annuali nel triennio 1997-1999, maggiorate dell'interesse nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, relativo ai rapporti di credito e debito d'imposta.

67. Nel primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, le parole « saranno a carico del Tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « saranno a carico della Banca stessa ». Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.

68. Le somme annualmente iscritte al capitolo 2559 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi sono trasferite al Centro di formazione e studi - FORMEZ, in unica soluzione, sulla base di un apposito piano di spesa da trasmettere alla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri; quelle iscritte annualmente al capitolo 7640 del medesimo stato di previsione possono essere utilizzate anche a titolo di anticipazione in favore del FORMEZ, sia a fronte di esigenze connesse con l'attuazione di programmi o progetti cofinanziati dall'Unione europea, sia per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in relazione a documentate necessità attinenti l'avvio e l'avanzamento dei lavori.

69. Dopo l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è inserito il seguente:

« Art. 37-bis. (Affissione di manifesti politici). - 1. Le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 30 giugno 1995 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire ottocentomila. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. Con proprio regolamento i comuni disciplinano la predisposizione di spazi per l'affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali ».

70. In coerenza con i principi informativi della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare con quanto disposto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della medesima legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo inteso al riordino del trattamento pensionistico del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che tenga conto anche dei seguenti criteri direttivi:

a) soppressione con decorrenza dal 1° gennaio 1996 del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed iscrizione dei lavoratori di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, in servizio alla data del 31 dicembre 1995 ovvero assunti successivamente a tale data, all'assicurazione generale obbligatoria, con esclusione dei dipendenti dei comuni, province e regioni esercenti direttamente il pubblico servizio di trasporto per i quali restano confermate le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi indicata; l'iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo;

b) determinazione dell'aliquota contributiva di finanziamento in misura che, con riferimento a quella in essere alla data di soppressione del predetto Fondo, risponda ad esigenze di solidarietà connesse alla salvaguardia, nell'ambito della categoria, delle flessibilità e peculiarità dell'attività lavorativa;

c) previsione del criterio del *pro rata* per la determinazione della quota di pensione corrispondente alle anzianità assicurative acquisite anteriormente alla data di soppressione del Fondo.

71. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 70 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione del decreto medesimo.

72. A decorrere dal 1° gennaio 1996, i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo disposto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, sono versati dall'INPS al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere destinati al cofinanziamento degli interventi del Fondo sociale europeo, secondo scadenze e modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a modifica di quelle attualmente in vigore.

73. I recuperi di somme disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sugli importi erogati a favore di azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo nell'ambito del Fondo di rotazione di cui al comma 72 concorrono a finanziare programmi di cooperazione regionale o interregionale a sostegno delle attività produttive realizzate da piccole e medie imprese localizzate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni.

74. Le somme indicate al comma 72, affluite entro il 31 dicembre 1995 al Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, continuano ad essere gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale fino all'esaurimento dei pagamenti in favore dei relativi beneficiari. Eventuali avanzi di gestione sono versati al Fondo di rotazione di cui al comma 72 del presente articolo, per essere riutilizzati per azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo.

75. Il Fondo di rotazione di cui al comma 72 provvede alle erogazioni delle risorse finanziarie di cui ai commi 72 e

74, in favore degli aventi diritto, nel rispetto della normativa che disciplina l'attività del Fondo stesso.

76. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si applicano anche agli interventi di cui ai commi da 72 a 75 del presente articolo.

77. Per l'attuazione degli interventi finanziabili a carico del Fondo per l'occupazione e del Fondo per lo sviluppo di cui agli articoli 1, comma 7, e 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per l'attuazione degli interventi finanziabili, limitatamente alle attività di formazione professionale attivabili nei casi di rilevante squilibrio di manodopera, di cui agli articoli 18, lettera h), e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in sede di definizione dei contenuti dei patti territoriali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al fine di favorire il conseguimento dei loro obiettivi ed in considerazione degli investimenti produttivi previsti e della loro ricaduta occupazionale nonché della particolare gravità della crisi occupazionale del territorio interessato dal patto, può prevedere, in difformità dalla normativa vigente, l'incremento dell'entità dei benefici, nei limiti del 30 per cento, della loro durata, nei limiti del doppio. Alle iniziative che si svolgano in attuazione dei predetti patti territoriali può essere accordata priorità nei suddetti finanziamenti nel limite di una quota non superiore al 20 per cento delle risorse disponibili.

78. Per la realizzazione degli interventi previsti nei patti territoriali di cui al comma 77, e non coperti da altri finanziamenti pubblici, il CIPE riserva una quota, sino all'importo di lire 400 miliardi, nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

1995, n. 341, e all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, secondo modalità e limiti stabiliti dal CIPE medesimo, dando priorità a quelli cofinanziati sui fondi comunitari di più immediata rendicontabilità.

79. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nell'ambito di tali priorità una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi è destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo le procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate è effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci può avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni ».

80. Il Ministro dei lavori pubblici, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone all'esame del CIPE l'elenco delle opere di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, indicando le somme necessarie al loro completamento, la validità tecnica, economica e sociale dell'azione di completamento ed individuando tutti i casi in cui, in funzione della redditività delle opere, si può procedere all'affidamento in concessione. Le stesse procedure sono applicate per le opere di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 244 del 1995. Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, detta i criteri per definire il regime tariffario di riferi-

mento da applicare per i servizi e le forniture erogati dalle opere oggetto dell'affidamento in concessione.

81. Al fine di potenziare, secondo gli indirizzi stabiliti dal CIPE, la struttura finanziaria dei consorzi di garanzia collettiva fidi, previsti dall'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, operanti nelle aree depresse del territorio nazionale è destinata la somma di lire 30 miliardi a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il CIPE stabilisce altresì i criteri di ripartizione dei fondi stanziati.

82. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere i propri beni immobili patrimoniali, a trattativa privata e senza limiti di valore, agli enti locali territoriali ovvero alle Amministrazioni dello Stato. Il prezzo di cessione è stabilito dal competente Ufficio tecnico erariale.

83. Al fine di favorire la privatizzazione e di evitare aggravii per la finanza pubblica, gli enti acquedottistici, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché quelli regionali e interregionali istituiti con legge statale o regionale, sono trasformati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le amministrazioni e gli enti competenti, in società per azioni, per le finalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni.

84. Al comma 1 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nominato e revocato d'intesa con il sindaco e con il presidente della provincia ».

85. Al comma 2 dell'articolo 52 della legge n. 142 del 1990, l'ultimo periodo è soppresso.

86. I comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgi-

mento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

87. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento, è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.

88. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino della disciplina del rapporto con i concessionari dei servizi di riscossione dei tributi, al fine di individuare gli aspetti dell'erogazione del servizio di riscossione sulle cui modalità gli enti impositori potranno negoziare con i concessionari in base alle specifiche esigenze locali, nonché i meccanismi di remunerazione o di incentivazione più opportuni, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione della possibilità di versamento dell'ICI e delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;

b) adeguamento della cartella di pagamento e dell'avviso di iscrizione a ruolo alle esigenze di chiarezza dei contenuti e di comunicazione tra ente impositore e contribuenti;

c) incentivazione dell'utilizzo di procedure automatizzate per il reperimento dei contribuenti irreperibili;

d) snellimento delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute.

89. Nell'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari; ».

90. All'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'ultimo periodo del comma 6 è soppresso.

TABELLA A
(articolo 1, comma 40)

CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, COMMA 40, DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE
COMPETENTE

AMMINISTRAZIONE - 1/A - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

LEGGE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. 1996
L. 385/54	1210	Contributo al Gruppo Medaglie d'oro	36
L. 335/69	1211	Contributo all'Istituto del Nastro Azzurro	38
L. 157/92 art. 7	1224	Contributo all'Istituto Nazionale per la fauna selvatica	4.750
DL. 274/48	1371	Premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori...	380
L. 291/78	1373	Contributo all'Associazione stampa estera	17
L. 774/31	1374	Contributo all'ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie	214
L. 44/82	6650	Contributi a favore di Enti pubblici e di dir. pubblico per manifest. nazionali	522
L. 816/80	6651	Contributi «una tantum» di attività per incrementare il mov. turist. sociale	380
L. 648/81, L. 292/90	6652	Contributo per l'attività istituz. dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo	47.000
L. 816/80	6653	Contributo annuo a favore del Club Alpino Italiano	1.900
L. 414/84	6671	Contributo annuo all'Ente autonomo «la Biennale di Venezia»	4.700
		TOTALE . . .	59.901

AMMINISTRAZIONE - 2 - MINISTERO DEL TESORO

LEGGE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. 1996
L. 222/85	4481	Contributo da corrispondere al fondo edifici di culto	3.500
L. 548/64	4495	Contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale	14
L. 1329/61	5922	Contributo alla Fondazione studi sul bi- lancio statale	1,9
		TOTALE . . .	3.515,9

AMMINISTRAZIONE - 5 - MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

LEGGE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. 1996
R.D. 2572/23	1204	Contributi ad Enti per manifest. interes- santi l'amm.ne di grazia e giustizia	10
L. 977/65	1702	Contributo dello Stato a favore dell'Isti- tuto Internaz. di studi giuridici	9
		TOTALE . . .	19

AMMINISTRAZIONE - 6 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

LEGGE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. 1996
L. 401/90	2652	Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero	18.000
R.D. 740/40	2653	Contributi in danaro e materiale didattico alle scuole non gover. all'estero	5.500
L. 401/90	2654	Premi borse di studio e sussidi a cittadini stranieri e italiani resid. all'estero	5.700
L. 312/69	2661	Contributo all'Associazione internazionale di archeologia classica	5,7
L. 411/85	2667	Contributo alla Società «Dante Alighieri» con sede in Roma	4.370
L. 960/82	2677	Contributi agli Enti e ass. per l'org. di manifestazioni artistiche e culturali	95
L. 847/80, L. 424/90	2682	Contributo alla «Maison de l'Italie» della città universitaria di Parigi	300
L. 89/88, L. 161/91	2684	Concessione di un contrib. all'assoc. culturale «Villa Vigoni» di Menaggio	300
L. 401/90	2686	Contr. per manif. socio-culturali degli scambi giovanili in Italia e all'estero	350
L. 920/72, L. 184/77	2687	Contributi ad organismi naz. ed internaz. nell'ambito delle relaz. cult. estero	29.000
L. 401/90	2690	Contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere...	700
L. 401/90	2691	Contributi per corsi di formazione, aggiorn... per docenti di lingua italiana	500
D.L. 414/94	2696	Contributi straord. al Collegio del Mondo Unito nell'iniziativa centro-europ. ...	4.000
L. 760/85	3109	Assegno per il funz. dell'Istituto Inter. per l'Unificazione del Diritto Privato	480
L. 794/66	3117	Contributo speciale a favore dell'Istituto italo-latino americano	4.000
L. 948/82	3177	Contr. ad enti a caratt. internazionalistico sottoposti alla vig. del Min. A.E.	7.000
L. 312/88	3194	Contributo al fondo N.U. per l'infanzia	3.000
L. 932/65	3206	Contributo al centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei	6.400
D.P.R. 18/67	3207	Contributo all'organizzazione delle N.U. per lo sviluppo industr. (UNIDO)	6.100
L. 103/86	3208	Spese per l'atto costitutivo del Centro Inter. di ingegneria genetica e biot..	6.765
L. 253/85	3209	Contributo al Centro Intern. di perfezio. profess. e tecnico di Torino	10.000
L. 141/80	3210	Contributo all'U.N.I.C.R.I.	900
L. 142/80	3211	Contributo all'Istituto italo-africano	47
D.P.R. 200/67	3571	Contributo ad enti, assoc... per l'assistenza delle collettività ital. all'estero	6.000
L. 205/85	3582	Contributo in danaro ai comitati italiani all'estero	4.700
		TOTALE . . .	124.212,7

AMMINISTRAZIONE - 7 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

LEGGE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. 1996
L. 470/68, L. 105/84	1203	Contributi dovuti per legge ad enti ed istituti	2.992
D.P.R. 419/74	1204	Contributi agli istituti regionali di ricerca e sperimentazione. ...	14.390
D.P.R. 668/77	1465	Finanziamento a favore dell'Ente per le scuole Materne della Sardegna	20.900
R.D. 2031/37, L. 97/68	2753	Contributi ad enti e istituti per l'incremento ed insegn. delle arti e della musica	28,5
R.D. 1297/28	3472	Sussidi e contributi agli Istituti non statali per ciechi	237
		TOTALE ...	38.547,5

AMMINISTRAZIONE - 8 - MINISTERO DELL'INTERNO

LEGGE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. 1996
L. 335/80	2802	Contributo all'Associazione Nazionale Pubblica Sicurezza	11,4
L. 469/61	3252	Contr. a favore di istituz. per l'assistenza dei figli del personale dei VV.FF.	24
L. 379/93	4287	Contributo annuo a favore dell'Unione Italiana Ciechi	2.375
D.P.R. 617/77	4293	Quote ass. e partecip. alle attiv. di org. naz. ed intern. relat. ad accordi ed...	200
D.P.R. 9/72	4297	Interv. assist. a favore di enti pubbl. e priv. di caratt. naz. o pluriregionale	95
L. 93/94	4298	Contributo a favore delle associazioni combattentistiche	731
		TOTALE . . .	3.436,4

AMMINISTRAZIONE - 10 - MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

LEGGE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. 1996
L. 612/56	2154	Contributi ad enti ed ist. naz. ed intern. e a privati per attiv. dell'aviaz. civile	1.120
D.L.C.P. 396/47	3852	Sovvenzioni per finalità non assisten- ziali attinenti alla navigazione	57
L. 848/80	3853	Contributo al «Centro internazionale Ra- dio-Medico C.I.R.M.»	1.425
		TOTALE . . .	2.602

AMMINISTRAZIONE - 12 - MINISTERO DELLA DIFESA

LEGGE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. 1996
L. 250/91, L. 93/94	1166	Contributi a favore delle associazioni combattentistiche	4.968
L. 612/56	1167	Contributi e sovvenzioni al Museo di Castel S. Angelo e musei militari	96
L. 612/56	1171	Contributi ad Enti che svolgono att. culturali in favore di militari in congedo	1.151
L. 25/90	1172	Contributi previsti per legge ad enti e associazioni	11.730
L. 925/73	1176	Contributo alla org.ne idrografica intern. con sede a Monaco Principato	100
L. 612/56	3201	Contributi per gli enti che svolgono att. ass.li d'interesse per le FF.AA.	960
L. 612/56	4753	Contributo al Museo storico	3.838
		TOTALE . . .	19.008.838

AMMINISTRAZIONE - 13 - MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

LEGGE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. 1996
L. 493/54	1253	Contr. ad enti e uff. nazionali che svolgono att. interessanti l'agricoltura	5
L. 70/75	1255	Contributo all'Istituto nazionale di economia agraria	807,5
L. 493/54	1258	Contributo ad enti e uff. internazionali che svolgono attività interessanti l'agricoltura	205
L. 493/54, L. 468/78	1261	Contributi ad enti per iniziative a carattere divulgativo su problemi agricoli	427
L. 757/75, L. 194/84	1262	Contributo a favore del centro di ricerche economico-agrarie per il mezzogiorno	427
L. 423/85	1268	Contributo all'Istituto nazionale della nutrizione	9.500
L. 433/88	3573	Contributi alla F.I.P.S. e alle ass. di categoria giuridicamente riconosciute	38
D.P.R. 987/55	3574	Contributi ad enti operanti nel settore della pesca nelle acque interne	9
L. 1002/89	1604	Contributi ad enti per studi e propag. alla divulgazione dei prod. viticoli	4,75
L. 1366/29	1606	Contributi per l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici	4,275
		TOTALE . . .	15.698,25

AMMINISTRAZIONE - 14 - MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

LEGGE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. 1996
L. 484/50	2073	Sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole industrie...	19
D.L. 326/90, L. 4/91	2574	Contributi per il funzionamento delle stazioni sperimentali	2.936
L.F. 67/88	3030	Contributo annuo forfettario agli organismi di normalizzazione italiani	3.325
		TOTALE . . .	6.280

AMMINISTRAZIONE - 16 - MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

LEGGE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. 1996
L. 1083/54	1603	Contr. per l'org. di mostre all'estero per l'incr. dei rapporti commerciali	14.000
L. 518/70	1607	Contr. nelle spese di funz. delle camere di commercio italiane all'estero	14.000
D.L. 547/94	1612	Contr. a consorzi e soc. per l'esport. di prodotti e l'imp. di materie prime	28.500
L.F. 910/86	1614	Contr. per l'esp. di prod. agro-alimentari... e a cons. per imprese alberghiere	1.900
		TOTALE ...	58.400

AMMINISTRAZIONE - 17 - MINISTERO DELLA SANITÀ

LEGGE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. 1996
L. 88/82	2588	Contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori	1.852,5
L. 164/77	2593	Contributo annuo al Centro Internazio- nale di Ricerche per il Cancro a Lione	1.850
		TOTALE . . .	3.702,5

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1995

AMMINISTRAZIONE - 18 - MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

LEGGE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. 1996
D.L. 657/74	1603	Contributo per congressi scientifici e culturali premi ad Enti per opere di pregio per la cultura	950
L. 123/80, L. 423/90	1605	Contributi ordinari dovuti ad Enti culturali ai sensi dell'articolo 1 della L. 123/80	22.800
L. 123/80	1606	Contributi ad Enti culturali ai sensi dell'articolo 3 della L. 123/80	3.752,5
L. 353/73, L. 776/81	1609	Contributo per il funzionamento biblioteche non statali con esclusione delle regionali	5.842,5
L. 221/95	1615	Contributi Unione italiana ciechi (libro parlato)	5.000
L. 418/90	1616	Contributo alla fondazione «Festival dei due mondi» di Spoleto	2.850
L. 231/95	1623	Contributo al Comitato nazionale Federico II di Svevia	2.000
L. 1520/60, L. 193/91	2107	Contributo all'opera del duomo di Orvieto	5,7
L. 723/60	2110	Contributo per il Centro Internazionale di studi per la conservazione e restauro dei beni culturali...	180,5
L. 964/65	2112	Contributo annuo all'Ente «Casa Buonarroti» in Firenze	19
L. 414/84	2117	Contributo annuo a favore dell'Ente autonomo «La Biennale di Venezia»	4.750
L. 414/84	2118	Contributo annuo dello Stato a favore dell'Esp. Triennale di Milano	4.750
L. 414/84	2119	Contributo annuo dello Stato a favore dell'Esp. Quadriennale di Roma	1.900
		TOTALE ...	54.800,2

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1995

AMMINISTRAZIONE - 19 - MINISTERO DELL'AMBIENTE

LEGGE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. 1996
L. 815/72, L. 139/89	1701	Contributo all'Ente parco Nazionale del Gran Paradiso	4.750
L. 88/73, L. 139/89	1702	Contributo all'Ente autonomo del Parco Nazionale di Abruzzo	4.750
L. 394/91	1704	Somma occorrente per la gestione dei parchi nazionali (art. 34 c. 1 e 2)	20.900
L. 394/91	1705	Somma occorrente per i parchi nazionali d'Abruzzo, Gran Paradiso e Stelvio	3.800
L. 394/91	1706	Somma occorrente per finalità previste dall'articolo 35 c. 3, 4 e 5 in materia di Parchi	19.950
L. 59/93	1707	Contributo al segretariato CITES come da Convenzione del 3 marzo 1973	240
L. 41/82, L. 61/94	3920	Contributo alle spese relative al funzionamento dell'I.C.R.A.M.	4.275
		TOTALE ...	58.665

AMMINISTRAZIONE — 20

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

LEGGE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. 1996
L. 113/91	2100	Interventi per iniziative intese a favorire la diffusione della cultura scientifica	9.500
L. 1138/50, L. 421/93	2103	Contributi dovuti per legge ad Enti	25.705
R.D. 2031/37	2104	Assegnazione ad Enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero	740
D.P.R. 171/91	2105	Somma da assegnare ad Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione	8.923
L. 107/57, L. 1220/65	1531	Contributi dovuti per legge ad università ed istituti universitari	943,47
L. 117/67, art. 7	•		
L. 181/73, art. 8	•		
L. 359/76, art. 9	•		
L. 15/89	•		
		Totale ...	45.811,47
		TOTALE GENERALE ...	494.600,758

Conseguentemente sopprimere gli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23 e 24.

3. 31.

Il Governo.

(Nell'emendamento 3. 31 sono riportate le correzioni di carattere formale e di coordinamento interno preannunciate dal Governo nel corso della seduta).

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
SOPPRESSI

ART. 7.

*(Blocco assunzioni e disposizioni
in materia di organici).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7, 8, 9, primo e secondo periodo, 10 e 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998. Fino alla stessa data alle istituzioni e agli enti di ricerca si applica l'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la deroga per il Consiglio nazionale delle ricerche, limitatamente alla copertura del contingente di personale previsto dall'intesa di programma per il Mezzogiorno, di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che può essere effettuata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in ragione di un terzo nel 1996, un terzo nel 1997 ed un terzo nel 1998. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche è aumentato di un anno.

2. Le disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 1 non si applicano per le assunzioni di personale del comparto sanità, di quello dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, degli ispettori di volo da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione, di quello operativo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di quello degli ordini e colleghi professionali e delle relative Federazioni e Consigli nazionali e, per il solo anno 1996, per le assunzioni di personale del Ministero delle finanze limitatamente ai concorsi ultimati ed in fase di ultimazione, nonché a quelli comunque già autorizzati alla data del 30 settembre 1995.

3. Per l'anno 1996, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ancorché abbiano provveduto alla definizione delle dotazioni organiche e,

comunque, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, possono coprire, fino al limite del 70 per cento, i posti resisi disponibili per cessazione dal servizio nell'anno 1995, previo espletamento delle procedure previste in materia di mobilità dalle vigenti disposizioni. Per l'anno 1996 in deroga alle norme vigenti ai comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed avranno approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 1995 non si applicano i commi da 47 a 52 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come richiamati dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 505, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, e dall'articolo 91, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

4. Gli enti di cui al comma 3 possono, a carico del proprio bilancio, conferire incarichi per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, per i posti delle relative qualifiche non ricoperti, a condizione che la percentuale della spesa per il personale sul totale delle spese correnti risulti ridotta o invariata.

5. L'articolo 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica nel senso che le dotazioni organiche del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca sono rideterminate in riduzione rispetto a quelle costituite in conseguenza delle operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. La rilevazione dei carichi di lavoro per il personale degli enti ed istituzioni di ricerca nonché degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate è riferita all'attività del personale amministrativo di supporto.

6. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di

provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalle altre disposizioni sulla stessa materia contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi.

7. Fino al 30 giugno 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a quelli già esistenti alla data del 1° agosto 1995. Il divieto non si applica alle regioni ed alle province autonome. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, non erano consentite la nomina a dirigente generale o qualifica equiparata, ovvero l'attribuzione dei relativi incarichi, non possono istituire posti in dotazione organica per tali qualifiche, nè, in altro modo, procedere alla nomina od all'attribuzione di incarichi per l'esercizio delle relative funzioni. È fatta salva per le regioni, le province autonome e per gli enti locali, al di fuori delle vigenti piante organiche, la possibilità di conferire incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale ovvero apicali nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano al Ministero delle finanze.

9. Alle regioni che hanno disciplinato l'applicazione dei principi in materia di ridefinizione di strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è data la facoltà di avvalersi, ai fini dell'attuazione dei processi di riforma organizzativa, di misure flessibili nella gestione delle risorse umane, ivi compresi i prov-

vedimenti per l'incentivazione della mobilità in ambito regionale e la cessazione anticipata del rapporto di lavoro. Tali misure sono applicabili fino al 31 dicembre 1998. I citati provvedimenti dovranno, in ogni caso, essere predisposti nel rispetto della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e dovranno essere assunti nei limiti di spesa già individuati al comma 6 del presente articolo.

10. I contratti di prestazione di opera intellettuale di cui alla legge 29 aprile 1988, n. 143, sono ridotti del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1996.

11. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 1995, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1993, possono bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

12. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, per i servizi connessi ad attività didattiche, educative e formative, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti, possono nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso lo stesso ente, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, negli anzidetti settori dello stesso ente per un periodo complessivo lavorativo non inferiore a trentasei mesi.

13. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono assegnati, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive esigenze di funzionalità, a richiesta degli interessati, alle sedi perife-

riche delle amministrazioni statali, anche presso i nuovi corsi di laurea istituiti dalle università decentrati nel territorio e comunque nell'ambito provinciale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede all'assegnazione del personale suddetto.

14. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole « su autorizzazione della regione » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , cui non si possa in nessun caso far fronte con il personale esistente all'interno dell'Azienda sanitaria ».

ART. 8.

(Scuola).

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche negli anni scolastici 1996-1997 e 1997-1998, tenendo conto delle esigenze dei comuni montani e dei comuni ove esiste un solo plesso scolastico, delle piccole isole, delle zone a rischio di devianza minorile e giovanile o caratterizzate da specifiche situazioni di disagio economico o socio-culturale, nonché dalla presenza di studenti portatori di *handicap*, in relazione ai diversi gradi di istruzione e all'età degli alunni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati interventi di razionalizzazione della rete scolastica, di soppressione di plessi di scuole elementari e di sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria, di modifica dei parametri per la formazione delle classi in alcuni ordini di scuole, senza comunque che si producano squilibri nella formazione educativa, al fine di ottenere risparmi lordi nella misura di lire 1.200 miliardi annui, pari a lire 680 miliardi netti.

2. Gli istituti secondari superiori, anche di diverso ordine e tipo, o le loro sezioni staccate o coordinate, possono essere aggregati tra loro, al fine di consentire la creazione di istituti rispondenti alle condizioni stabilite dall'articolo 51, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite:

a) le modalità di funzionamento del nuovo consiglio di istituto e l'articolazione del collegio dei docenti in sezioni corrispondenti alle scuole aggregate;

b) la redistribuzione, tra soggetti obbligati, degli oneri riguardanti le spese di funzionamento;

c) la conservazione delle denominazioni delle scuole aggregate.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni, sono stabiliti i criteri per gli interventi, che dovranno, comunque, tenere conto:

a) del grado di sviluppo socio-culturale ed economico delle comunità interessate;

b) della situazione orografica dei luoghi, dei livelli di urbanizzazione primaria degli stessi e del grado di dispersione scolastica, soprattutto nelle zone in cui le istituzioni scolastiche costituiscono l'unico riferimento istituzionale e culturale.

4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, potranno essere adattati i programmi di insegnamento e l'organizzazione didattica delle scuole medie funzionanti nelle località montane e nelle piccole isole, in modo da consentire, a decorrere dal 1° settembre 1996, speciali condizioni di frequenza, che escludono la cofrequenza, agli alunni distribuiti nel triennio del corso di studi,

garantendo adeguate forme di insegnamento individualizzato, anche attraverso la flessibilità dell'orario e l'organizzazione didattica per moduli, per realizzare adeguate opportunità di apprendimento senza discriminazioni territoriali e geografiche.

5. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, già prorogate dall'articolo 23, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico.

6. A decorrere dal 1° settembre 1996 l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attività didattica è effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa è disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati secondo le competenze individuate rispettivamente dagli articoli 309, 520 e 521 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. Entro il 31 ottobre 1996, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai capitoli 1030, 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilità speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari, nonché le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai medesimi capitoli.

8. A decorrere dall'anno 1996, l'80 per cento delle economie nette stimate, in ciascun anno, viene utilizzato per la costituzione di un fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le esigenze relative alla formazione del personale, al

potenziamento e funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica.

9. Nel quadro delle finalità di cui alla legge 13 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, e degli interventi per la formazione del personale della scuola, il Ministro della pubblica istruzione, con ordinanza adottata d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce e disciplina corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, della durata di un anno, secondo l'articolazione delle classi di concorso in vigore. Detti corsi comprendono l'approfondimento della didattica delle discipline comprese nelle classi di concorso nonché degli aspetti più significativi della funzione docente. Essi si concludono con un esame consistente in una prova scritta e in una prova orale comprensiva della discussione di una ricerca attinente alle problematiche oggetto dei corsi medesimi, per la verifica e valutazione dei risultati.

10. Ai corsi di cui al comma 9 sono ammessi i docenti non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni, nel settennio 1989-1995. La partecipazione ai corsi non comporta, per i docenti delle scuole statali, l'esonero degli obblighi di servizio.

11. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si provvede mediante ricorso a una quota del fondo di cui al comma 8.

ART. 9.

(Università).

1. La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, è ridotta ad anni due. Le posizioni di fuori ruolo eccedenti il secondo anno, già disposte alla data di

entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla fine dell'anno accademico 1995-1996. Sono esclusi i docenti che necessitano del periodo di cinque anni fuori ruolo per raggiungere l'età di pensionamento prevista dai regimi vigenti.

2. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di funzionalità operativa necessari anche per l'attuazione dei piani di sviluppo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alle università si applicano, in materia di modifiche di organico e di assunzioni del personale, esclusivamente le disposizioni dell'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. I contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono, nei limiti delle disponibilità di bilancio delle università e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti, nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrisponderci nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

5. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, in alternativa alla borsa di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, possono usufruire di borse di studio concesse in base a finanziamenti e assegnazioni dell'Unione europea o di organismi internazionali, ovvero concesse direttamente da tali organismi.

6. Per favorire il processo di trasferimento delle conoscenze e delle innova-

zioni tecnologiche alle piccole e medie imprese le università e gli enti pubblici di ricerca non strumentali a carattere nazionale possono accedere, per le attività propedeutiche alla realizzazione dei singoli progetti di trasferimento tecnologico, ai finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

ART. 10.

(Indennità per trasferimento di sede e di servizio all'estero).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dall'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è corrisposta per un solo anno, in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla metà per il semestre successivo.

2. Per il personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1° gennaio 1989, si intende portata in diminuzione dalle indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze.

3. In caso di destinazione all'estero di personale militare ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 838, gli inquadramenti nei livelli retributivi effettuati in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché di successive disposizioni di rior-

dino giuridico ed economico della carriera, non influiscono sull'indennità di servizio all'estero che resta determinata nella misura prevista per il posto funzione indicato nel provvedimento formale di destinazione all'estero.

4. Per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, fino all'entrata in vigore del regolamento organico emanato in applicazione della legge 18 marzo 1989, n. 106, gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, si intendono improduttivi di effetti sull'indennità di servizio all'estero che rimane stabilita nelle misure scaturenti dall'applicazione della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, come integrato dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.

ART. 12.

(Contributi dello Stato ad enti ed altri organismi).

1. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella C allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

2. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonché gli enti nazionali per la gestione dei parchi.

3. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

4. La dotazione dei capitoli di cui al comma 1 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

5. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la predetta dotazione è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.

ART. 13.

(Estensione di giudicati).

1. Per il triennio 1996-1998 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica al caso dei pubblici impiegati che siano ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora il Consiglio di Stato abbia già deciso questioni identiche a quelle da essi dedotte in giudizio, in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella stessa posizione dei ricorrenti medesimi.

ART. 14.

(Carte di credito).

1. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa è ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva

competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.

2. L'utilizzo della carta di credito è altresì ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero.

3. È altresì consentito alle pubbliche amministrazioni di dotare gli automezzi di servizio di sistemi per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali, con la conseguente facoltà per le stesse amministrazioni di stipulare i relativi contratti, nonché di aprire, anche in deroga alle vigenti normative, conti correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi.

4. Con regolamento da adottarsi dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per la graduale attuazione della modalità di pagamento prevista dai commi 1, 2 e 3, e per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonché le procedure per la rendicontazione ed il controllo.

5. Il regolamento di cui al comma 4 si ispira ai seguenti criteri direttivi:

a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del dirigente generale, il quale può autorizzarne l'uso al restante personale sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e gli altri enti emittenti le carte di credito, sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro;

c) le situazioni debitorie con i soggetti di cui alla lettera b) possono essere regolate, ove occorra, anche mediante procedure in regime di contabilità speciale.

6. Le spese per l'acquisto delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate

ai capitoli per spese di ufficio, nei casi previsti dal comma 1, ed ai capitoli per missioni, nei casi previsti dal comma 2.

7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di pagamento prevista dal presente articolo.

ART. 16.

(Fondo rotativo per la progettualità).

1. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, di loro consorzi e di comunità montane, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa, nel limite del 90 per cento, le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per la elaborazione dei progetti di massima, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie, e per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il 60 per cento delle predette risorse è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.

2. Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni.

3. Gli enti di cui al comma 1, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo

stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria. Il limite massimo dell'anticipazione, concessa dalla Cassa depositi e prestiti con determinazione del proprio direttore generale a valere sulle disponibilità del Fondo, è pari al 10 per cento del costo presunto dell'opera; per richieste di anticipazione superiori all'importo di 500.000 ECU la Cassa depositi e prestiti, previa valutazione, da espletare anche mediante ricorso a soggetti esterni o a società partecipate dalla Cassa medesima, potrà richiedere integrazioni alla relazione tecnica.

4. L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, costituisce parte integrante del costo dell'opera e viene rimborsata in un'unica soluzione all'atto del perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi tre anni dalla data di concessione dell'anticipazione, ovvero due, qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

5. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri, a carico degli enti beneficiari, si aggiungono all'anticipazione ricevuta e sono rimborsati all'atto della restituzione dell'anticipazione medesima.

ART. 17.

(Procedure per la realizzazione di opere pubbliche).

1. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi necessari al fine della programmazione, del-

l'approvazione dei progetti e della esecuzione di opere pubbliche, il responsabile del procedimento procede ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La conferenza di servizi è convocata e presieduta dall'amministrazione nel cui interesse è realizzata l'opera. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della regione o della provincia autonoma per le opere di rispettiva competenza, tenuto conto della rilevanza della materia da affrontare, stabilisce un congruo termine massimo entro cui deve concludersi la conferenza stessa. Scaduto tale termine la predetta amministrazione promuove il procedimento di cui all'articolo 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Tale termine deve comunque essere idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro le scadenze per essi previste.

5. Il Governo è delegato ad emanare per le tipologie delle opere pubbliche di maggiore rilievo uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con i quali sono coordinate le attività, in relazione alle fasi progettuali e alle vigenti norme, delle amministrazioni tenute ad intervenire nel procedimento approvativo, nonché individuate le amministrazioni responsabili delle convocazioni delle conferenze di servizi, anche volte alla definizione di subprocedimenti, e dell'emanazione dell'atto che definitivamente approva l'opera progettata.

6. Il provvedimento definitivo di approvazione di un progetto per il quale sia stata positivamente espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale secondo la disciplina dettata dalle norme statali o regionali vigenti è assoggettato al regime di pubblicità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377. I relativi oneri sono a carico del committente. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni per l'impugnativa dell'atto medesimo.

7. Il predetto regime si applica altresì ai progetti per i quali il provvedimento definitivo sia emanato e reso pubblico a seguito di quanto previsto dal comma 6 e dell'espletamento delle speciali misure di pubblicità e di informazione ai cittadini definite con regolamento da emanarsi da parte del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'ambiente.

8. Per la realizzazione in concorso con privati di opere di importo superiore a 10 miliardi di lire, si procede ad un accordo secondo le modalità previste dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, tra soggetti pubblici e privati per un dettagliato programma di lavori, sul quale sono specificati i tempi, le condizioni e le modalità di realizzazione.

9. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in venti giorni e può essere interrotto una sola volta per un massimo di dieci giorni per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione.

ART. 19.

(Disposizioni varie).

1. Le annualità da corrispondere per il 1996 alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

2. Le somme iscritte, in conto competenza ed in conto residui, sui capitoli di

parte corrente degli stati di previsione delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, non impegnate, a norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 dicembre 1995, costituiscono economie di bilancio. Sono fatte salve le disposizioni legislative che consentono la conservazione dei fondi relativi ad accordi internazionali, alla cooperazione allo sviluppo, all'Amministrazione della difesa, alla difesa del suolo, al programma triennale per la tutela dell'ambiente, alle aree naturali protette, al Dipartimento della protezione civile, al fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, al fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga ed alla lotta all'AIDS.

3. L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni, nonché la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o società che esplica le attività di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle società nonché ai loro instintori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalità si provvede alla revisione periodica delle tariffe ».

4. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di co-

scienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:

a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuarsi, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Per tutte le spese connesse agli interventi di cui ai commi 2 e 4 è fornito rendiconto, allegato allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

6. Il comma 6 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dal seguente:

« 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

7. La somma di lire 940 miliardi spettante, ai sensi dell'articolo 47, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, alla Conferenza episcopale italiana nell'anno 1996, a titolo di conguaglio della quota corrispondente all'8 per mille del gettito IRPEF relativo agli anni 1990, 1991 e 1992, viene corrisposta per lire 140 miliardi nell'anno 1996 e per lire 800 miliardi in tre quote annuali nel triennio 1997-1999, maggiorate dell'interesse nella

misura di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, relativo ai rapporti di credito e debito d'imposta.

8. Nel primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, le parole « saranno a carico del Tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « saranno a carico della Banca stessa ». Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.

9. Le somme annualmente iscritte al capitolo 2559 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi sono trasferite al Centro di formazione e studi - FORMEZ, in unica soluzione, sulla base di un apposito piano di spesa da trasmettere alla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri; quelle iscritte annualmente al capitolo 7640 del medesimo stato di previsione possono essere utilizzate anche a titolo di anticipazione in favore del FORMEZ, sia a fronte di esigenze connesse con l'attuazione di programmi o progetti cofinanziati dall'Unione europea, sia per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in relazione a documentate necessità attinenti l'avvio e l'avanzamento dei lavori.

ART. 20.

(Suppressione del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto).

1. In coerenza con i principi informativi della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare con quanto disposto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della medesima legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, norme intese al riordino del trattamento pensionistico del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che tengano conto anche dei seguenti criteri direttivi:

a) soppressione con decorrenza dal 1° gennaio 1996 del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed iscrizione dei lavoratori di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, in servizio alla data del 31 dicembre 1995 ovvero assunti successivamente a tale data, all'assicurazione generale obbligatoria, con esclusione dei dipendenti dei comuni, province e regioni esercenti direttamente il pubblico servizio di trasporto per i quali restano confermate le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi indicata; l'iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo;

b) determinazione dell'aliquota contributiva di finanziamento in misura che, con riferimento a quella in essere alla data di soppressione del predetto Fondo, risponda ad esigenze di solidarietà connesse alla salvaguardia, nell'ambito della categoria, delle flessibilità e peculiarità dell'attività lavorativa;

c) previsione del criterio del *pro rata* per la determinazione della quota di pensione corrispondente alle anzianità assicurative acquisite anteriormente alla data di soppressione del Fondo.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione del decreto medesimo.

ART. 21.

(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo disposto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, sono versati dall'INPS al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere destinati al cofinanziamento degli interventi del Fondo sociale europeo, secondo scadenze e modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a modifica di quelle attualmente in vigore.

2. I recuperi di somme disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sugli importi erogati a favore di azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo concorrono a finanziare programmi di cooperazione regionale o interregionale a sostegno delle attività produttive realizzate da piccole e medie imprese localizzate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88, con preferenza per i programmi di cui al comma 3.

3. Allo scopo di assicurare il riequilibrio delle risorse finanziarie e livelli uniformi di servizi sul territorio nazionale nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-economica, i presidenti delle regioni possono promuovere la conclusione di accordi di programma, su richiesta di una o più regioni, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento, nell'ambito dei patti territoriali, che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più regioni, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici o privati, con particolare riferimento alla realizzazione di centri di servizio, reti, infrastrutture, progetti di qualificazione della pubblica amministrazione specificamente orientati allo sviluppo delle attività produttive.

4. Le somme indicate al comma 1, affluite entro il 31 dicembre 1995 al Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, continuano ad essere gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale fino all'esaurimento dei pagamenti in favore dei relativi beneficiari. Eventuali avanzi di gestione sono versati al Fondo di rotazione di cui al comma 1 del presente articolo, per essere riutilizzati per azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo.

5. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 provvede alle erogazioni delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 4, in favore degli aventi diritto, nel rispetto della normativa che disciplina l'attività del Fondo stesso.

6. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si applicano anche agli interventi di cui al presente articolo.

ART. 23.

(Vendita di beni immobili patrimoniali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere i propri beni immobili patrimoniali, a trattativa privata e senza limiti di valore, agli enti locali territoriali ovvero alle Amministrazioni dello Stato. Il prezzo di cessione è stabilito dal competente Ufficio tecnico erariale.

ART. 24.

(Snellimento di procedure, norme organizzative e tributarie, deleghe al Governo).

1. Al comma 1 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nominato e revocato d'intesa con il sindaco e con il presidente della provincia».

2. Al comma 2 dell'articolo 52 della legge n. 142 del 1990, l'ultimo periodo è soppresso.

3. I comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

4. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento, è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino della disciplina del rapporto con i concessionari dei servizi di riscossione dei tributi, al fine di individuare gli aspetti dell'erogazione del servizio di riscossione sulle cui modalità gli enti impositori potranno negoziare con i concessionari in base alle specifiche esigenze locali, nonché i meccanismi di remunerazione o di incentivazione più opportuni, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione della possibilità di versamento dell'ICI e delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;

b) adeguamento della cartella di pagamento e dell'avviso di iscrizione a ruolo alle esigenze di chiarezza dei contenuti e di comunicazione tra ente impositore e contribuenti;

c) incentivazione dell'utilizzo di procedure automatizzate per il reperimento dei contribuenti irreperibili;

d) snellimento delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute.

6. Nell'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari; ».

7. All'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'ultimo periodo del comma 6 è soppresso.

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Disposizioni in materia sanitaria).

1. A decorrere dall'anno 1996 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per i grossisti e per i farmacisti al 7 per cento ed al 26 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei *ticket*, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalla farmacia non concorre alla determinazione della base imponibile nè ai fini dell'imposta nè dei contributi dovuti dalla farmacia.

2. Le somme derivanti dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di pronto soccorso ospedaliero e *day hospital* diagnostico, facoltativamente disposte dalle regioni e dalle province autonome, non concorrono al finanziamento della quota capitaria rapportata ai livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale, approvato ai sensi dell'ar-

ticolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente per ciascun anno a decorrere dal 1996 la quota capitaria è rideterminata al netto delle predette somme.

3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono elevate rispettivamente al 35 per cento e al 25 per cento. In ogni caso il maggior onere posto a carico delle regioni non può essere superiore alla differenza tra l'incremento annuo delle entrate tributarie regionali e delle devoluzioni di tributi erariali rilevato a consuntivo e quello convenzionalmente calcolato applicando un tasso annuo d'incremento pari al 2 per cento. Il Ministro del tesoro provvede all'eventuale rimborso spettante alle regioni. All'eventuale onere si provvede mediante l'aumento delle accise sui prodotti superalcolici in modo da determinare un incremento delle entrate di importo pari allo stesso onere.

4. Il rapporto tra le unità sanitarie locali e i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa al compimento del settantesimo anno di età.

5. Le regioni, nella ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, adottano lo *standard* di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, fissato dall'articolo 8, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e gli *standard* di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Agli ospedali che non raggiungevano alla data del 30 giugno 1994 la dotazione minima di 120 posti letto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo della legge 23 dicembre 1994, n. 724. I

posti letto eccedenti la dotazione media sono disattivati e, ove necessario, riconvertiti in residenze sanitarie assistenziali, in altre strutture residenziali non ospedaliere e in servizi ambulatoriali, all'uopo utilizzando i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo di risorse finanziarie. Le regioni procedono ad attività di controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualità dell'assistenza.

6. L'INAIL può destinare in via prioritaria una quota fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui, da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro o da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti dello standard di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.

7. Il termine fissato dall'articolo 8, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per la cessazione dei rapporti convenzionali in atto tra il Servizio sanitario nazionale e la medicina specialistica, ambulatoriale, generale ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, e l'instaurazione dei nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, è prorogato a non oltre il 30 giugno 1996. Rimane confermata altresì agli assistiti la facoltà di libera scelta delle strutture sanitarie e dei

professionisti a norma degli articoli 8 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Analogamente a quanto già previsto per le aziende ed i presidi ospedalieri dall'articolo 4, commi 7, 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la facoltà di libera scelta, le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche e private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere.

9. In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanità, con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, fatti salvi i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della sanità individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione previsti per il comparto della Sanità, si interpretano nel senso che sono applicabili anche al personale medico veterinario e ai dipendenti degli Istituti zooprofilattici sperimentali a decorrere dal 1° gennaio 1996.

11. Fermo restando che le unità sanitarie locali devono assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di spesa comunque stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie, ivi compresa l'assistenza farmaceutica, non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino al Ministero del tesoro e al Ministero della sanità il previsto mantenimento, a fine esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo. Le eventuali eccedenze che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento restano a carico dei bilanci regionali. Per il 1996 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore all'8 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti.

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano controllano la gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere anche attraverso osservatori di spesa o altri strumenti di controllo appositamente individuati. Qualora al 30 giugno di ciascun anno risulti la tendenza al verificarsi di disavanzi, le regioni e le province autonome attivano le misure indicate dall'articolo 13 del de-

creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, riferendone in sede di presentazione della relazione prevista dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di fronteggiare le esigenze dei rispettivi servizi sanitari, provvedono a predisporre un piano, da realizzarsi entro il 30 giugno 1997, per alienare, per affidare in gestione anche ad organismi specializzati ovvero per conferire, a titolo di garanzia per la contrazione di mutui o per l'accensione di altre forme di credito, gli immobili destinati ad usi sanitari sottoutilizzati o non ancora completati, o comunque non indispensabili al mantenimento dei livelli delle prestazioni sanitarie. Adottano altresì i provvedimenti di trasferimento dei beni alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi, ove necessario, di organismi specializzati per la rilevazione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari. Scaduto tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previa diffida, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari *ad acta* per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le norme del presente comma non si applicano alle regioni e alle province autonome che non beneficino di trasferimenti a carico del Servizio sanitario nazionale.

14. Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono

trasformate in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali.

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, PRESENTATO DAL GOVERNO NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1995

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 2.

1. A decorrere dall'anno 1996 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi *a)* e *b)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per i grossisti e per i farmacisti al 7 per cento ed al 26 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei *ticket*, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalla farmacia non concorre alla determinazione della base imponibile né ai fini dell'imposta né dei contributi dovuti dalla farmacia.

2. Le somme derivanti dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di pronto soccorso ospedaliero e *day hospital* diagnostico, facoltativamente disposte

dalle regioni e dalle province autonome, non concorrono al finanziamento della quota capitaria rapportata ai livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente per ciascun anno a decorrere dal 1996 la quota capitaria è rideterminata al netto delle predette somme.

3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono elevate rispettivamente al 35 per cento e al 25 per cento. In ogni caso il maggior onere posto a carico delle regioni non può essere superiore alla differenza tra l'incremento annuo delle entrate tributarie regionali e delle devoluzioni di tributi erariali rilevato a consuntivo e quello convenzionalmente calcolato applicando un tasso annuo d'incremento pari al 2 per cento. Il Ministro del tesoro provvede all'eventuale rimborso spettante alle regioni. All'eventuale onere si provvede mediante l'aumento delle accise sui prodotti superalcolici in modo da determinare un incremento delle entrate di importo pari allo stesso onere.

4. Il rapporto tra le unità sanitarie locali e i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa al compimento del settantesimo anno di età.

5. Le regioni, nella ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, adottano lo *standard* di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, fissato dall'articolo 8, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e gli *standard* di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Agli ospedali che non raggiunge-

vano alla data del 30 giugno 1994 la dotazione minima di 120 posti letto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. I posti letto eccedenti la dotazione media sono disattivati e, ove necessario, riconvertiti in residenze sanitarie assistenziali, in altre strutture residenziali non ospedaliere e in servizi ambulatoriali, all'uopo utilizzando i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo di risorse finanziarie. Le regioni procedono ad attività di controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualità dell'assistenza.

6. L'INAIL può destinare in via prioritaria una quota fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui, da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti dello *standard* di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.

7. Il termine fissato dall'articolo 8, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per la cessazione dei rapporti convenzionali in atto tra il Servizio sanitario nazionale e la medicina specialistica, ambulatoriale, generale ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, e l'instaurazione dei nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento, sulla moda-

lità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, è prorogato a non oltre il 30 giugno 1996. Rimane confermata altresì agli assistiti la facoltà di libera scelta delle strutture sanitarie e dei professionisti a norma degli articoli 8 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Analogamente a quanto già previsto per le aziende ed i presidi ospedalieri dall'articolo 4, commi 7, 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la facoltà di libera scelta, le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche e private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere.

9. In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanità, con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, fatti salvi i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio

1994. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della sanità individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione previsti per il comparto della Sanità, si interpretano nel senso che sono applicabili anche al personale medico veterinario e ai dipendenti degli Istituti zooprofilattici sperimentali a decorrere dal 1° gennaio 1996.

11. Fermo restando che le unità sanitarie locali devono assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di spesa comunque stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie, ivi compresa l'assistenza farmaceutica, non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino al Ministero del tesoro e al Ministero della sanità il previsto mantenimento, a fine esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, raggiunti ai suddetti livelli, di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo. Le eventuali eccedenze che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento restano a carico dei bilanci regionali. Per il 1996 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore all'8 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti.

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano controllano la gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere anche attraverso osservatori di spesa o altri strumenti di

controllo appositamente individuati. Qualora al 30 giugno di ciascun anno risulti la tendenza al verificarsi di disavanzi, le regioni e le province autonome attivano le misure indicate dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, riferendone in sede di presentazione della relazione prevista dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di fronteggiare le esigenze dei rispettivi servizi sanitari, provvedono a predisporre un piano, da realizzarsi entro il 30 giugno 1997, per alienare, per affidare in gestione anche ad organismi specializzati ovvero per conferire, a titolo di garanzia per la contrazione di mutui o per l'accensione di altre forme di credito, gli immobili destinati ad usi sanitari sottoutilizzati o non ancora completati, o comunque non indispensabili al mantenimento dei livelli delle prestazioni sanitarie. Adottano altresì i provvedimenti di trasferimento dei beni alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi, ove necessario, di organismi specializzati per la rilevazione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari. Scaduto tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previa diffida, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari *ad acta* per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le norme del presente comma non si applicano alle regioni e alle province autonome che non beneficino di trasferimenti a carico del Servizio sanitario nazionale.

14. Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari

liquidatori delle sopresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali.

15. Il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono sostituiti dai seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico ».

16. Nell'articolo 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la disposizione di cui all'ultimo periodo continua a trovare applicazione limitatamente al settore agricolo.

17. Nel settore agricolo, ai soli fini del calcolo delle prestazioni temporanee, resta fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995. Per quanto riguarda il trattamento concesso per intemperie stagionali nel settore edile, gli importi mas-

simi della integrazione salariale sono pari a quelli vigenti in base al secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, incrementati del 20 per cento e successivamente adeguati nelle misure ivi previste.

18. Ai fini dell'applicazione del comma 19, si considera lavoro straordinario per tutti i lavoratori, ad eccezione del personale che svolge funzioni direttive:

a) quello che eccede le quaranta ore nel caso di regime di orario settimanale;

b) quello che eccede la media di quaranta ore settimanali nel caso di regime di orario plurisettimanale previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero, in applicazione di questi ultimi, dai contratti collettivi di livello inferiore. In tal caso, tuttavia, il periodo di riferimento non può essere superiore a dodici mesi.

19. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore del Fondo prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.

20. La quota del gettito contributivo di cui al comma 19 eccedente la somma di lire 275 miliardi per l'anno 1996 e di lire 300 miliardi a decorrere dal 1997, è versata dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni,

per finanziare misure di riduzione dell'orario di lavoro e di flessibilità dell'orario medesimo ivi incluse quelle previste dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trovano applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

21. Il versamento di cui al comma 20 non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.

22. L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con più di cinquanta addetti di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è prorogato fino al 31 dicembre 1997 nei limiti di una spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui. Per lo stesso periodo vige l'assoggettamento ai relativi obblighi contributivi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i relativi criteri concessivi nei limiti delle predette risorse.

23. A valere sulla disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo

1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, una quota non superiore a lire 20 miliardi è destinata, per l'anno 1996, al finanziamento dei contratti di solidarietà nel settore artigiano.

24. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le imprese comunicano ai sindaci dei comuni i nominativi dei lavoratori residenti, sospesi dal lavoro ed in favore dei quali sia riconosciuto il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, non impegnati in attività formative o di orientamento. I comuni, gli enti locali ed i loro consorzi, ovvero i soggetti promotori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono provvedere ad avviare direttamente i predetti lavoratori in attività socialmente utili e di tutela dell'ambiente, anche in deroga all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515. I lavoratori che rifiutano di essere impegnati perdono il diritto al trattamento di integrazione salariale per un periodo di tempo pari a quello dell'attività ad essi offerta, ferme restando le eccezioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le imprese che fanno richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale sono tenute a darne contestuale informazione ai comuni di residenza.

25. L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici è concesso un rimborso di lire duecento per ogni copia delle pubblicazioni edite spedita in abbonamento postale, a condizione che le pubblicazioni stesse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 45 per cento di quella dell'intero stampato su base annua e che i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari. Dal rimborso sono esclusi i giornali di pubblicità, di promozione delle vendite di beni o servizi, di vendita per corrispondenza, i cataloghi, i giornali pornografici, i giornali non posti in vendita, quelli a carattere postulatorio, quelli editi da enti pubblici.

27. Alle pubblicazioni di qualsiasi natura, anche quelle non poste in vendita e quelle postulatorie, dei soggetti di cui ai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile, sempre che questi non abbiano fini di lucro e che la loro attività persegua finalità sindacali, religiose o di interesse scientifico, sociale, sanitario, ambientale, assistenziale, politico o culturale, che siano editori di periodici, sempre che le pubblicazioni stesse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 40 per cento di quella dell'intero stampato su base annua in riferimento all'anno precedente, si applica una tariffa pari al 25 per cento di quelle previste dal comma 34.

28. L'Ente poste italiane provvede ad applicare una riduzione di lire 200, per ogni copia spedita in abbonamento postale, agli editori in regola con l'iscrizione al Registro nazionale della stampa o con gli altri adempimenti previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, così come attestato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, su parere della commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, provvede all'invio all'Ente poste italiane dell'elenco delle testate aventi diritto, nonché, entro il 30

giugno dell'anno successivo, all'erogazione della somma relativa al minor introito complessivo verificatosi, sulla base dei dati relativi al numero delle copie spedite di ogni singola testata ammessa, comunicati dall'Ente poste italiane. I giornali pornografici e i cataloghi, esclusi quelli di informazione libraria, sono soggetti all'aliquota IVA del 19 per cento e sono parimenti esclusi dalla resa forfettaria di cui all'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dalle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

29. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: « comma 8 » sono inserite le seguenti: « e al comma 11, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, con esclusione dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, ». Al medesimo articolo 3, comma 2, della citata legge n. 250 del 1990, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le cooperative di giornalisti editrici di quotidiani di cui al presente comma la testata deve essere editata da almeno tre anni ». L'ammontare dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 4, comma 2, della stessa legge, non può comunque superare il 50 per cento dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi.

30. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: « Trentino-Alto Adige », sono aggiunte le seguenti: « e ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero ». Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, il comma 2 dello stesso articolo 3 della medesima legge n. 250 del 1990, deve essere interpretato nel senso che per imprese editrici di quotidiani costituite come cooperative giornalistiche, devono intendersi anche le imprese, costituite in tale forma, editrici di agenzie di stampa

quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.

31. All'articolo 2, comma 1, della legge 15 novembre 1993, n. 466, dopo le parole: « 31 dicembre 1980 » sono inserite le seguenti « ed alle cooperative di giornalisti ».

32. È autorizzata la spesa di cinque miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1996 al 2005 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Il 50 per cento di tale fondo è riservato alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai 10 miliardi di lire.

33. Si applicano gli articoli 18 e 19, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

34. È abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243; entro il 31 dicembre 1995 l'Ente poste italiane determina le nuove tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale, secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, lasciando inalterato il costo sostenuto dalle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27 fatto salvo il tasso di inflazione programmata. Per le testate non ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27, l'aumento non può essere superiore al 20 per cento annuo del costo di spedizione in abbonamento postale.

35. Lo stanziamento iscritto sul capitolo 4646 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, è ridotto di lire 300,4 miliardi annui.

36. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è

subordinata al regolare versamento per tutti i dipendenti dei contributi di legge ai rispettivi competenti enti previdenziali.

37. Con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, sentiti i Ministri competenti, sono trasferiti in proprietà ai comuni prioritariamente, o ad altri enti locali che ne facciano richiesta, i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che, anche successivamente a tale data, risultino non più utili ai fini istituzionali delle Amministrazioni dello Stato. Il prezzo di cessione è fissato in misura pari ai due terzi del valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

38. I beni trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici e storici. L'atto di cessione deve essere perfezionato entro un anno dalla data di richiesta.

39. Le partecipazioni azionarie delle aziende termali, già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) possono essere cedute a titolo oneroso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine il Ministero del tesoro-Direzione generale del tesoro provvede alla dismissione della partecipazione, in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, sulla base di una stima redatta dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

40. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992 relativi a società di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, poste in liquidazione coatta amministrativa, può essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ovvero dal paga-

mento in contanti, ove si tratti dei rapporti di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui al predetto articolo 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui al medesimo articolo 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti. Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro, conformemente alle modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 4-ter, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni.

41. Entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996.

42. Nell'ambito dei progetti strategici di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, una quota parte, pari a lire 250 miliardi, è destinata dal CIPE alla realizzazione di interventi nel settore del commercio e del turismo e alla copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modifica-

zioni, e in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma e per altri interventi, relativi ai predetti settori, previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

43. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare un decreto legislativo inteso a consentire, per il periodo transitorio di tre anni, l'erogazione di un indennizzo, pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione dell'attività a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che abbiano superato i 62 anni d'età e non abbiano raggiunto i 65 anni, se uomini, e che abbiano superato i 57 e non raggiunto i 60 anni, se donne.

44. Nell'esercizio della delega di cui al comma 43, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) incompatibilità dell'indennizzo con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato ed erogazione dello stesso fino al compimento dell'età pensionabile;

b) subordinazione dell'erogazione dell'indennizzo alla cessazione definitiva dell'attività, alla riconsegna delle autorizzazioni e dei permessi alle autorità competenti nonché alla cancellazione dai rispettivi albi od elenchi e dal registro delle ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) costituzione di un apposito fondo per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 43;

d) previsione, per il periodo 1996-2000, di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento, a carico degli iscritti alla gestione pensionistica degli esercenti attività commerciali, con devoluzione dello 0,02 per cento alla gestione pensionistica di categoria;

e) previsione di criteri per il riutilizzo da parte della gestione pensionistica

di categoria delle somme eventualmente non impegnate per l'erogazione degli indennizzi.

45. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 43 è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

46. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) trasferire alle regioni ulteriori funzioni amministrative, in particolare nelle materie di: turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, edilizia residenziale pubblica, formazione professionale e artigianato; riordinare la composizione e le attribuzioni della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ferme restando le attribuzioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

b) delegare alle regioni funzioni in materia di industria e commercio; di impiantistica sportiva; di trasporti di interesse regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati, ivi compresi i servizi ferroviari in concessione e gestione commissariale governativa nonché i servizi locali svolti dalle « Ferrovie dello Stato Spa », fissando criteri omogenei allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto necessari ai fabbisogni di mobilità ai sensi del regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, conferendo la relativa autonomia finanziaria e procedendo al risanamento finanziario del settore;

c) riclassificare, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la rete viaria statale e regolamentare il trasferimento, d'intesa

con le regioni interessate, delle competenze e delle proprietà di tronchi di strade dall'ente ANAS alle regioni competenti, mantenendo alla competenza dell'ente ANAS le autostrade e le strade statali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 6, lettera A, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, individuando altresì le altre strade di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 6, lettera A, dell'articolo 2 del succitato decreto legislativo, che per la loro natura rientrano nel novero di quelle, d'interesse primario e strategico per lo Stato, da mantenere alla competenza dell'ente ANAS;

d) delegare alle regioni ulteriori funzioni amministrative nelle materie di cui alla lettera *a)*, per gli aspetti e per i profili che restano nelle attribuzioni statali;

e) attribuire alle province, ai comuni e agli altri enti locali funzioni amministrative per le materie di interesse esclusivamente locale nei settori di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

f) prevedere, con particolare riguardo ai compiti di gestione, i settori prioritari per i quali opera la delega delle funzioni amministrative regionali agli enti locali, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione;

g) prevedere, con riguardo alle funzioni attinenti al sistema delle imprese, che le regioni, nell'ambito delle materie ad esse trasferite o delegate, ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, possano delegare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

47. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 46, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di sviluppo

e di programmazione nazionale, di indirizzo e di coordinamento, e alle amministrazioni periferiche di compiti di programmazione, di sviluppo nonché compiti di utilizzazione, di coordinamento e di gestione di mezzi e strutture, con l'attribuzione ai dirigenti della responsabilità per *budget* di spesa, apportando le necessarie modificazioni alla normativa di bilancio, con connesso avvio del controllo di gestione per la verifica dei risultati;

b) trasferimento o delega di funzioni alle regioni, concentrando le responsabilità gestionali, organizzative e finanziarie, con contestuale soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato e corrispondente incremento delle entrate spettanti alle regioni stesse; disciplina dell'esercizio degli interventi sostitutivi da parte del Governo in caso di persistente inattività delle regioni nell'esercizio delle funzioni delegate e per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea; disciplina degli accordi di programma tra Stato e regione, anche al fine dell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa regionale sulla base di criteri e principi da individuarsi nelle singole materie, qualora esistano esigenze di carattere unitario; trasferimento alle amministrazioni regionali e locali del personale e dei beni strumentali e delle relative risorse necessari all'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della presente legge e dei relativi decreti di attuazione;

c) attribuzione alla Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei compiti di monitoraggio dell'attività regionale trasferita e delegata, di promozione di intese ed adozione di atti qualora sia utile o necessario dettare discipline congiunte in materie di comune competenza tra Stato e regioni, ovvero determinare i livelli minimi di servizi, consentendo la partecipazione alla Conferenza dei Ministri finanziari, e provvedendo al riordino e soppressione degli organismi a composizione mista ancora esistenti;

d) valorizzazione dello strumento della mobilità anche volontaria; aumento della flessibilità dei poteri di organizzazione degli uffici.

48. Relativamente al Ministero dei trasporti e della navigazione, il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le strutture degli attuali organismi preposti al settore dell'aviazione civile, con particolare riferimento alla Direzione generale dell'aviazione civile ed al Registro aeronautico italiano.

49. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 48, il Governo dovrà provvedere all'istituzione di un'unica struttura, sottoposta nelle sue funzioni all'indirizzo e al controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di una più efficiente prestazione dei servizi, anche in attuazione dei principi e delle normative dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia, procedendo alle eventuali modifiche del codice della navigazione conseguenti alla suddetta riorganizzazione.

50. In fase di prima applicazione il personale conserva il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti vigenti nei settori di provenienza. All'unificazione giuridica ed economica del personale interessato si provvederà mediante la predisposizione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, di apposite tabelle di equiparazione, da predisporre entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

51. In particolare per il settore dei trasporti pubblici regionali, nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 48, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale con qualsiasi modo di trasporto esercitati, ivi compresi

i servizi ferroviari in concessione e gestione governativa e i servizi locali svolti dalle « Ferrovie dello Stato Spa »; affidare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico attraverso concessioni regolate da contratti di servizio, aventi caratteristiche di certezza finanziaria e di copertura di bilancio da parte delle regioni o degli enti locali, stabilendo che il relativo costo è finanziato dai bilanci regionali e prevedendo che i servizi ulteriori, rispetto a quelli corrispondenti ai livelli minimi definiti dalle regioni, siano determinati dai contratti di servizio stipulati tra le aziende e/o società concessionarie e gli enti locali e che il corrispondente costo sia a carico dei bilanci dei medesimi enti locali; separare istituzionalmente i compiti di programmazione e amministrazione da quelli di produzione dei servizi; definire i criteri per l'istituzione, a livello regionale e locale, di specifici organismi preposti alla formazione e attuazione dei piani di trasporto e alla preparazione e gestione dei contratti di servizio pubblico;

b) delegare alle regioni il compito di stipulare contratti di servizio e di programma, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, con le società concessionarie di servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché con le società di servizio ferroviario in regime di gestione commissariale governativa, indicando le modalità di trasferimento alle regioni delle corrispondenti risorse;

c) definire le procedure e i criteri per la ristrutturazione delle società di servizio ferroviario in regime di gestione commissariale governativa da attuarsi mediante affidamento di incarico alla società « Ferrovie dello Stato Spa » per la predisposizione del piano di ristrutturazione e successivo affidamento in concessione alla stessa società per non più di un triennio, esercitando il controllo sull'attuazione del piano;

d) consentire alle regioni di subentrare, non prima del 1° gennaio 1998, con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico

tra Stato e « Ferrovie dello Stato Spa » e definire le procedure di subentro;

e) garantire il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, fino a conseguire un rapporto di 0,35 a partire dal 1° gennaio 1999;

f) procedere all'individuazione di livelli minimi di servizio qualitativamente e quantitativamente sufficienti ad assicurare comunque l'esercizio del diritto alla mobilità dei cittadini.

52. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi di decreti legislativi di cui ai commi da 46 a 51 al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle altre competenti Commissioni parlamentari; il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

53. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 46, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dai commi 47 e 51 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 52, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1997.

54. In considerazione dell'autofinanziamento del Servizio sanitario nazionale, introdotto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme, nonché autorizzare l'adozione, a titolo sperimentale, di modelli gestionali di tipo aziendalistico, nell'ambito dei servizi di emergenza, purché finalizzati ad un risparmio di risorse.

55. A far data dal 1° giugno 1996 le funzioni in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade statali insistenti sul territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate, con riferimento all'ambito terri-

toriale di competenza, alle due province autonome medesime, secondo modalità determinate con decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che disciplinano altresì i rapporti finanziari e patrimoniali.

56. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione, previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province autonome stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni legislative nonché di quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate d'intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento effettivo venga completato entro il 30 giugno del rispettivo anno.

57. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1996 uno o più decreti legislativi per disciplinare la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale che operino nel settore musicale.

58. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 57 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) identificazione degli enti di cui al comma 57 comprendendo nella categoria: gli enti, associazioni o istituzioni, pubbliche o private, che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali od internazionali; in ogni caso, gli enti autonomi lirici e le

istituzioni concertistiche ad essi assimilate, disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

b) determinazione delle condizioni della trasformazione, comprendendovi: situazione economico-finanziaria di equilibrio; gestione improntata ad imprenditorialità ed efficienza;

c) individuazione dei soggetti pubblici che concorrono alla fondazione. Tra questi dovranno comunque essere presenti lo Stato, la regione e il comune nei quali gli enti hanno sede;

d) determinazione delle modalità e degli strumenti con i quali lo Stato, la regione e il comune promuovono d'intesa l'intervento di altri enti o soggetti pubblici e privati nelle fondazioni;

e) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno uniformarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascun ente, con particolare riferimento alla formazione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività istituzionale, nonché alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali dell'ente. Per il perseguimento dei fini sociali la fondazione potrà disporre, tra le sue fonti di finanziamento, anche delle seguenti: 1) contributi di gestione a carico del bilancio dello Stato, della regione e del comune; 2) altri contributi pubblici ed erogazioni liberali dei privati; 3) rendite del suo patrimonio e proventi delle sue attività; 4) altre somme erogate alla fondazione a qualsiasi titolo non destinate a patrimonio; 5) contributi versati dai fondatori e dai sostenitori delle fondazioni; 6) somme derivanti da eventuali alienazioni patrimoniali non destinate ad incremento del patrimonio per delibera del consiglio di amministrazione. Lo statuto della fondazione deliberato dai soci fondatori è approvato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di attività culturali;

f) adeguata vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'ente;

g) incentivazione, anche attraverso la rimozione di ostacoli normativi, del miglioramento dei risultati della gestione;

h) previsioni di incentivi per la costituzione in forme organizzative autonome dei corpi artistici e delle altre unità operative, senza pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività della fondazione;

i) applicazione alle erogazioni liberali a favore dell'ente, anche in forma di partecipazione al fondo di dotazione, della disciplina prevista dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

l) previsione di una disciplina transitoria delle liberalità più favorevole di quella descritta alla lettera i), limitata alla fase di avvio e senza oneri per il bilancio dello Stato;

m) conservazione da parte delle fondazioni dei diritti e delle prerogative riconosciute dalla legge agli enti originari.

59. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 57 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. Essi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi i termini previsti dal presente comma, il procedimento di emanazione dei decreti legislativi prosegue anche in mancanza dei pareri richiesti.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 5, 6, 15, 27, 29, 33, 34 e 35.

4. 127.

Il Governo.

(Nell'emendamento 4. 127 sono riportate le correzioni di carattere formale e di coordinamento interno preannunciate dal Governo nel corso della seduta).

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE SOPPRESSI

ART. 5.

(Modifica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni).

1. Il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono sostituiti dai seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico ».

ART. 6.

(Integrazione salariale e lavoro straordinario).

1. Nell'articolo 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la disposizione di cui all'ultimo periodo continua a trovare applicazione limitatamente al settore agricolo.

2. Nel settore agricolo, ai soli fini del calcolo delle prestazioni temporanee, resta fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995. Per quanto riguarda il

trattamento concesso per intemperie stagionali nel settore edile, gli importi massimi della integrazione salariale sono pari a quelli vigenti in base al secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, incrementati del 20 per cento e successivamente adeguati nelle misure ivi previste.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, si considera lavoro straordinario per tutti i lavoratori, ad eccezione del personale che svolge funzioni direttive:

a) quello che eccede le quaranta ore nel caso di regime di orario settimanale;

b) quello che eccede la media di quaranta ore settimanali nel caso di regime di orario plurisettimanale previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero, in applicazione di questi ultimi, dai contratti collettivi di livello inferiore. In tal caso, tuttavia, il periodo di riferimento non può essere superiore a dodici mesi.

4. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore del Fondo prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.

5. La quota del gettito contributivo di cui al comma 4 eccedente la somma di lire 275 miliardi per l'anno 1996 e di lire 300 miliardi a decorrere dal 1997, è versata dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio

1993, n. 236, e successive modificazioni, per finanziare misure di riduzione dell'orario di lavoro e di flessibilità dell'orario medesimo ivi incluse quelle previste dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trovano applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

6. Il versamento di cui al comma 5 non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.

7. L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con più di cinquanta addetti di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è prorogato fino al 31 dicembre 1997 nei limiti di una spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui. Per lo stesso periodo vige l'assoggettamento ai relativi obblighi contributivi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i relativi criteri concessivi nei limiti delle predette risorse.

8. A valere sulla disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, una quota non superiore a lire 20 miliardi è destinata, per l'anno 1996, al finanziamento dei contratti di solidarietà nel settore artigiano.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le imprese comunicano ai sindaci dei comuni i nominativi dei lavoratori residenti, sospesi dal lavoro ed in favore dei quali sia riconosciuto il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, non impegnati in attività formative o di orientamento. I comuni, gli enti locali ed i loro consorzi, ovvero i soggetti promotori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono provvedere ad avviare direttamente i predetti lavoratori in attività socialmente utili e di tutela dell'ambiente, anche in deroga all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515. I lavoratori che rifiutano di essere impegnati perdono il diritto al trattamento di integrazione salariale per un periodo di tempo pari a quello dell'attività ad essi offerta, ferme restando le eccezioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le imprese che fanno richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale sono tenute a darne contestuale informazione ai comuni di residenza.

10. L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sin-

dacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

ART. 15.

(Editoria).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, alle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa è concesso un rimborso di lire duecento per ogni copia delle pubblicazioni edite spedita in abbonamento postale, a condizione che le pubblicazioni stesse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 40 per cento di quella dell'intero stampato su base annua e che i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari. Dal rimborso sono esclusi i giornali di pubblicità, di promozione delle vendite di beni o servizi, di vendita per corrispondenza, i cataloghi, i giornali pornografici, i giornali non posti in vendita, quelli a carattere postulatorio, quelli editi da enti pubblici.

2. Alle pubblicazioni di qualsiasi natura, anche quelle non poste in vendita e quelle postulatorie, dei soggetti di cui ai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile, sempre che questi non abbiano fini di lucro e che la loro attività persegua finalità sindacali, religiose o di interesse scientifico, sociale, sanitario, ambientale, assistenziale o culturale, che siano editori di periodici o di agenzie di stampa si applica una tariffa pari al 25 per cento di quelle previste dal comma 8.

3. Al rimborso provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ad annualità posticipate, su parere della commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il rimborso avverrà entro il 30 novembre di ogni anno. Le imprese editrici regolarmente iscritte al registro nazionale della stampa pagano all'Ente poste italiane, previo parere positivo della predetta commissione tecnica consultiva, per le pub-

blicazioni di cui al comma 1, sulla base della percentuale delle inserzioni pubblicitarie contenute nell'anno precedente, in via di anticipo, una tariffa ridotta in misura corrispondente al rimborso ad esse spettante, fermo restando l'accertamento nel bilancio dell'Ente poste italiane del credito vantato dalle imprese stesse verso lo Stato. Entro quindici giorni dalla liquidazione del rimborso da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria verranno effettuati i conguagli tra l'Ente poste italiane e le imprese editrici. Le pubblicazioni, comprese quelle periodiche, per le quali è prevista l'esclusione dal rimborso ai sensi del comma 1 sono soggette all'aliquota IVA del 19 per cento.

4. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole « Trentino-Alto Adige », sono aggiunte le seguenti: « e ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero ». Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, il comma 2 dello stesso articolo 3 della medesima legge n. 250 del 1990, deve essere interpretato nel senso che per imprese editrici di quotidiani costituiti come cooperative giornalistiche, devono intendersi anche le imprese, costituite in tale forma, editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.

5. All'articolo 2, comma 1, della legge 15 novembre 1993, n. 466, dopo le parole « 31 dicembre 1980 » sono inserite le seguenti « ed alle cooperative di giornalisti ».

6. È autorizzata la spesa di cinque miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1996 al 2005 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Il 50 per cento di tale fondo è riservato alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai 10 miliardi di lire.

7. Si applicano gli articoli 18 e 19, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

8. È abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243; entro il 31 dicembre 1995 l'Ente poste italiane determina le nuove tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale, secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, lasciando inalterato il costo sostenuto dalle imprese editrici ricomprese nel comma 1, fatto salvo il tasso di inflazione programmata.

9. Lo stanziamento iscritto sul capitolo 4646 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, è ridotto di lire 300,4 miliardi annui.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è subordinata al regolare versamento per tutti i dipendenti dei contributi di legge ai rispettivi competenti enti previdenziali.

ART. 27.

(Trasferimento agli enti locali di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti, sono trasferiti in proprietà ai comuni prioritariamente, o ad altri enti locali che ne facciano richiesta, i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che, anche successivamente a tale data, risultino non più utili ai fini istituzionali delle Amministrazioni dello Stato. Il prezzo di cessione è fissato in misura pari ai due terzi del valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

2. I beni trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di

interessi ambientali, paesaggistici e storici. L'atto di cessione deve essere perfezionato entro un anno dalla data di richiesta.

ART. 29.

(Disposizioni concernenti i crediti di società controllate o possedute dall'EFIM poste in liquidazione coatta amministrativa).

1. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992 relativi a società di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, poste in liquidazione coatta amministrativa, può essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ovvero dal pagamento in contanti, ove si tratti dei rapporti di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui al predetto articolo 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui al medesimo articolo 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti. Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro, conformemente alle modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 4-ter, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni.

2. Entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione

coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1998.

ART. 33.

(Interventi nei settori del commercio e del turismo).

1. Nell'ambito dei progetti strategici di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, una quota parte, pari a lire 250 miliardi, è destinata dal CIPE alla realizzazione di interventi nel settore del commercio e del turismo e alla copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali e per altri interventi, relativi ai predetti settori, previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione numero C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 250/21 del 26 settembre 1994, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

TITOLO II.

INTERVENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI ORDINAMENTO E FINANZA REGIONALE E LOCALE

ART. 34.

(Trasferimento di funzioni alle regioni).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) trasferire alle regioni ulteriori funzioni amministrative, in particolare nelle materie di: turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, edilizia residenziale pubblica, formazione professionale e artigianato; riordinare la composizione e le attribuzioni della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ferme restando le attribuzioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

b) delegare alle regioni funzioni in materia di industria e commercio; di impiantistica sportiva; di trasporti di interesse regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati, ivi compresi i servizi ferroviari in concessione e gestione commissariale governativa nonché i servizi locali svolti dalle « Ferrovie dello Stato Spa », fissando criteri omogenei allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto necessari ai fabbisogni di mobilità ai sensi del regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, conferendo la relativa autonomia finanziaria e procedendo al risanamento finanziario del settore;

c) riclassificare, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la rete viaria statale e regolamentare il trasferimento, d'intesa con le regioni interessate, delle competenze e delle proprietà di tronchi di strade dall'ente ANAS alle regioni competenti, mantenendo alla competenza dell'ente ANAS le autostrade e le strade statali di cui alle lettere a) e b) del comma 6, lettera A, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, individuando altresì le altre strade di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 6, lettera A, dell'articolo 2 del succitato decreto legislativo, che per la loro natura rientrano nel novero di quelle, d'interesse primario e strategico per lo Stato, da mantenere alla competenza dell'ente ANAS;

d) delegare alle regioni ulteriori funzioni amministrative nelle materie di cui alla lettera a), per gli aspetti e per i profili che restano nelle attribuzioni statali;

e) attribuire alle province, ai comuni e agli altri enti locali funzioni amministrative per le materie di interesse esclusivamente locale nei settori di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) prevedere, con particolare riguardo ai compiti di gestione, i settori prioritari per i quali opera la delega delle funzioni amministrative regionali agli enti locali, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di sviluppo e di programmazione nazionale, di indirizzo e di coordinamento, e alle amministrazioni periferiche di compiti di programmazione, di sviluppo nonché compiti di utilizzazione, di coordinamento e di gestione di mezzi e strutture, con l'attribuzione ai dirigenti della responsabilità per budget di spesa, apportando le necessarie modificazioni alla normativa di bilancio, con connesso avvio del controllo di gestione per la verifica dei risultati;

b) trasferimento o delega di funzioni alle regioni, concentrando le responsabilità gestionali, organizzative e finanziarie, con contestuale soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato e corrispondente incremento delle entrate spettanti alle regioni stesse; disciplina dell'esercizio degli interventi sostitutivi da parte del Governo in caso di persistente inattività delle regioni nell'esercizio delle funzioni delegate e per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea; disciplina degli ac-

cordi di programma tra Stato e regione, anche al fine dell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa regionale sulla base di criteri e principi da individuarsi nelle singole materie, qualora esistano esigenze di carattere unitario; trasferimento alle amministrazioni regionali e locali del personale e dei beni strumentali e delle relative risorse necessari all'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della presente legge e dei relativi decreti di attuazione;

c) attribuzione alla Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei compiti di monitoraggio dell'attività regionale trasferita e delegata, di promozione di intese ed adozione di atti qualora sia utile o necessario dettare discipline congiunte in materie di comune competenza tra Stato e regioni, ovvero determinare i livelli minimi di servizi, consentendo la partecipazione alla Conferenza dei Ministri finanziari, e provvedendo al riordino e soppressione degli organismi a composizione mista ancora esistenti;

d) valorizzazione dello strumento della mobilità anche volontaria; aumento della flessibilità dei poteri di organizzazione degli uffici.

3. Relativamente al Ministero dei trasporti e della navigazione, il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le strutture degli attuali organismi preposti al settore dell'aviazione civile, con particolare riferimento alla Direzione generale dell'aviazione civile ed al Registro aeronautico italiano.

4. Nell'emanazione delle norme delegate, il Governo dovrà provvedere all'istituzione di un'unica struttura, sottoposta nelle sue funzioni all'indirizzo e al controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di una più efficiente prestazione dei servizi, anche in attuazione dei principi e delle normative dell'Unione europea e degli accordi interna-

zionali in materia, procedendo alle eventuali modifiche del codice della navigazione conseguenti alla suddetta riorganizzazione.

5. In fase di prima applicazione il personale conserva il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti vigenti nei settori di provenienza. All'unificazione giuridica ed economica del personale interessato si provvederà mediante la predisposizione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, di apposite tabelle di equiparazione, da predisporre entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In particolare per il settore dei trasporti pubblici regionali, nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale con qualsiasi modo di trasporto esercitati, ivi compresi i servizi ferroviari in concessione e gestione governativa e i servizi locali svolti dalle « Ferrovie dello Stato Spa »; affidare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico attraverso concessioni regolate da contratti di servizio, aventi caratteristiche di certezza finanziaria e di copertura di bilancio da parte delle regioni o degli enti locali; separare istituzionalmente i compiti di programmazione e amministrazione da quelli di produzione dei servizi; definire i criteri per l'istituzione, a livello regionale e locale, di specifici organismi preposti alla formazione e attuazione dei piani di trasporto e alla preparazione e gestione dei contratti di servizio pubblico;

b) delegare alle regioni il compito di stipulare contratti di servizio e di programma, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, con le società concessionarie di servizi ferroviari di interesse regionale e locale;

c) definire le procedure e i criteri per la ristrutturazione delle società di servizio ferroviario in regime di gestione commis-

sariale governativa da attuarsi mediante affidamento di incarico alla società « Ferrovie dello Stato Spa » per la predisposizione del piano di ristrutturazione e successivo affidamento in concessione alla stessa società per non più di un triennio, esercitando il controllo sull'attuazione del piano;

d) delegare alle regioni il compito di stipulare contratti di servizio con le società di servizio ferroviario attualmente in regime di gestione commissariale governativa, con decorrenza dal 1° gennaio 1999;

e) consentire alle regioni di subentrare, non prima del 1° gennaio 1998, con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e « Ferrovie dello Stato Spa » e definire le procedure di subentro;

f) garantire il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, fino a conseguire un rapporto di 0,35 a partire dal 1° gennaio 1999;

g) procedere all'individuazione di livelli minimi di servizio qualitativamente e quantitativamente sufficienti ad assicurare comunque l'esercizio del diritto alla mobilità dei cittadini.

7. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi di decreti legislativi di cui al presente articolo al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle altre competenti Commissioni parlamentari; il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

8. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dai commi 2 e 6 e previo parere delle Commissioni di cui al comma

7, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1997.

9. In considerazione dell'autofinanziamento del Servizio sanitario nazionale, introdotto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la regione Valle d'Aosta può organizzare servizi di guardia medica con proprie norme, nonché autorizzare l'adozione, a titolo sperimentale, di modelli gestionali di tipo aziendalistico, nell'ambito dei servizi di emergenza, purché finalizzati ad un risparmio di risorse.

10. A far data dal 1° giugno 1996 le funzioni in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade statali insistenti sul territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, alle due province autonome medesime, secondo modalità determinate con decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che disciplinano altresì i rapporti finanziari e patrimoniali.

ART. 35.

(Enti operanti nel settore musicale).

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1996 uno o più decreti legislativi per disciplinare la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale che operino nel settore musicale.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) identificazione degli enti di cui al comma 1 comprendendo nella categoria: gli enti, associazioni o istituzioni, pubbliche o private, che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali od internazionali; in ogni caso, gli enti autonomi lirici e le

istituzioni concertistiche ad essi assimilate, disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

b) determinazione delle condizioni della trasformazione, comprendendovi: situazione economico-finanziaria di equilibrio; gestione improntata ad imprenditorialità ed efficienza;

c) attribuzione all'autonomia statutaria di ciascun ente del compito di disciplinare gli organi di indirizzo, di gestione e di controllo dell'attività istituzionale, nonché la partecipazione di privati finanziatori, senza pregiudicare le finalità culturali dell'ente;

d) adeguata vigilanza sulla gestione economico finanziaria dell'ente;

e) incentivazione, anche attraverso la rimozione di ostacoli normativi, del miglioramento dei risultati della gestione;

f) previsioni di incentivi per la costituzione in forme organizzative autonome dei corpi artistici e delle altre unità operative, senza pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività della fondazione;

g) applicazione alle erogazioni liberali a favore dell'ente, anche in forma di

partecipazione al fondo di dotazione, della disciplina prevista dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

h) previsione di una disciplina transitoria delle liberalità più favorevole di quella descritta alla lettera g), limitata alla fase di avvio e senza oneri per il bilancio dello Stato;

i) conservazione da parte delle fondazioni dei diritti e delle prerogative riconosciute dalla legge agli enti originari.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. Essi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso i termini previsti dal presente comma, il procedimento di emanazione dei decreti legislativi prosegue anche in mancanza dei pareri richiesti.

*COMUNICAZIONI DEL GOVERNO RELATIVE ALL'INVIO
DI UN CONTINGENTE MILITARE ITALIANO IN BOSNIA*

RISOLUZIONI

La Camera dei Deputati,

in vista dell'impegno italiano nella missione di mantenimento della pace in Bosnia-Erzegovina denominata « Implementation Force » (IFOR);

considerata la vastità della missione affidata alla IFOR;

considerato che le parti in conflitto dispongono di eserciti ben addestrati e dotati di armamenti pesanti;

considerato che il nostro contingente proviene da un paese che ha occupato l'ex Jugoslavia nel corso della seconda guerra mondiale, e che questo potrebbe rendere la sua posizione - in caso di tensione tra l'IFOR ed una o più parti in conflitto - particolarmente delicata;

considerato il non lontano precedente storico dell'intervento internazionale in Somalia;

considerata la posizione precedente degli Stati Uniti sull'arco temporale del proprio impegno, che non dovrebbe superare la durata di un anno,

impegna il Governo:

a riconsiderare l'opportunità del perdurare della presenza italiana in seno alla forza di mantenimento della pace in Bosnia-Erzegovina ogniqualvolta si verificasse una modifica sostanziale dei contingenti che la compongono.

(6-00036)

« Menegon ».

La Camera dei Deputati,

preso atto che:

l'Italia, membro dell'Alleanza Atlantica, ha deciso di partecipare, con un proprio contingente militare, alle operazioni di « peace keeping » nella Bosnia, con l'esclusivo compito di garantire il rispetto degli accordi di pace raggiunti a Dayton (Ohio) e/o perfezionati altrove, tra le principali parti in causa;

premesso che:

le condizioni per detta partecipazione riguardano prioritariamente l'impegno delle parti a rimuovere gli effetti delle diverse pulizie etniche operate nell'ex Jugoslavia, mediante azioni che facciano ritornare alle proprie case tutti i profughi della ex Jugoslavia che ne manifestino la volontà;

riveste grande importanza che l'accordo di Dayton sia riconosciuto valido e operante anche da quelle parti dell'area del conflitto che non hanno partecipato direttamente ai negoziati;

occorre che tutte le parti dell'ex Jugoslavia coinvolte nel conflitto esplicitamente chiedano al Governo Italiano la sua partecipazione all'iniziativa di *peace keeping*;

occorre che all'Italia sia garantita una partecipazione piena al processo di pace, sia sul piano politico sia su quello diplomatico e della ricostruzione del paese, identica a quella degli altri paesi in detto intervento di pace;

occorre che le forze italiane siano inviate in zona scelta dai nostri esperti militari e non vengano frammentate nel territorio;

considerato che:

l'Italia, Paese a contiguità geografica e con trascorse situazioni conflittuali con la ex Jugoslavia, avrebbe potuto esimersi secondo tacite prassi internazionale, da un coinvolgimento diretto;

è notevole il rischio di attentati terroristici di forze contrarie all'intervento di *peace keeping*, soprattutto nella regione Friuli-Venezia Giulia confinante con l'ex Jugoslavia e sede di importanti strutture, aeree e marittime di supporto agli interventi della NATO (base di Aviano e porto di Trieste);

da oltre venti anni e particolarmente dopo la caduta del muro di Berlino il Governo ha progressivamente sguarnito il confine orientale del presidio militare, rendendo assolutamente inadeguata la sua sicurezza. Infatti solo nell'ultimo decennio sono stati soppressi o dislocati altrove numerosi e importanti reparti dell'esercito già di stanza nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

tale politica, che ha ridotto la sicurezza, ha creato anche alla Regione un danno economico assai ingente;

per l'adeguamento anche al nuovo compito di *peace keeping*, nella base aerea della Nato di Aviano è previsto l'impiego di risorse USA, mentre per quanto riguarda la sicurezza e la maggior efficienza del porto di Trieste (dove trovano base le portaerei e le navi della flotta Nato) nulla è stato predisposto;

la minoranza italiana in Istria vedrà accrescere lo stato di sofferenza in ragione della fase di crisi e di assestamento post-bellico;

impegna il Governo a:

1) dislocare nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia reparti militari

adeguati a garantire la sicurezza e la impermeabilità della frontiera orientale ripristinando i presidi soppressi;

2) dotare il porto di Trieste (terminale delle navi Nato) di strumentazioni idonee alle necessità in termini di sicurezza e di maggiore efficienza, data la eccezionale situazione e delle esigenze di supporto, soprattutto della flotta Nato nell'Adriatico;

3) assicurare alla minoranza italiana in Istria risorse a sostegno della propria identità culturale e del proprio sviluppo;

4) mantenere nell'ambito delle prossime leggi finanziarie il rifinanziamento della legge n. 19 del 1991 « Sulle aree di confine »;

5) continuare la possibilità di ricovero presso l'ospedale infantile « Burlo Garofolo » di Trieste per i bambini colpiti da gravi patologie e provenienti da zone che sono state interessate dalla guerra, nonché sostenere la possibilità di cura e riabilitazione presso la Fondazione Luchetta, D'Angelo, Ota (Fondazione dedicata ai tre giornalisti della sede RAI di Trieste uccisi a Mostar) per i bambini vittime della violenza.

(6-00037) « Vascon, Stornello, Asquini, Tremaglia, Sticotti, Del Turco, Collavini, Menia, Morselli, Niccolini, Pozza Tasca, Lovisoni, Molinaro, Merlotti ».

N.B.: Il primo capoverso della parte dispositiva della risoluzione Vascon ed altri n. 6-00037 è stato sostituito, nel corso della seduta, con il seguente: « fare in modo che non venga ulteriormente ridotta la presenza militare nella regione Friuli-Venezia Giulia ».

La Camera,

considerando priorità assoluta per la stabilità e la sicurezza in Europa mettere

definitivamente fine alla guerra che ha sconvolto per quattro anni la *ex* Jugoslavia;

esprimendo soddisfazione per gli accordi di Dayton sottoscritti oggi a Parigi dalle parti in causa;

sottolineando che concorrere alla realizzazione di un assetto stabile e pacifico nei Balcani è interesse primario di tutti i Paesi europei, e in primo luogo di quelli più direttamente interessati, come l'Italia;

ribadendo altresì che è dovere di ogni Paese concorrere concretamente a tale obiettivo con piena assunzione di responsabilità di tutto ciò che la comunità internazionale ritiene utile alla pace e alla stabilità;

ricordando per altro come l'Italia sia stata - in Mozambico e in altri Paesi - partecipe di iniziative internazionali di *peace-keeping*, che hanno contribuito alla realizzazione di accordi di pace e stabilità;

condividendo la decisione del Consiglio dei ministri di manifestare all'ONU e alla NATO disponibilità alla partecipazione italiana ad una iniziativa internazionale di mantenimento della pace nell'*ex* Jugoslavia;

sottolineando la necessità che dai negoziati scaturisca un ordinamento costituzionale dello Stato bosniaco che riconosca pari diritti a tutte le comunità ed eviti forme di spartizione etnica del territorio;

ritenendo che gli accordi di pace debbano assicurare il diritto di ritorno alle proprie case per tutti i profughi della *ex* Jugoslavia, il pieno rispetto dei diritti di ogni comunità etnica e religiosa e di ogni minoranza, il ricorso, non appena possibile, a libere elezioni in tutti i territori;

ritenendo che per la stessa migliore efficacia di tale partecipazione, essa debba avvenire in un contesto caratterizzato da:

1) avvenuta sottoscrizione di un accordo di pace tra tutte le parti negoziali;

2) esplicita finalizzazione della missione alla esclusiva applicazione degli accordi di pace sottoscritti;

3) pieno consenso ed esplicita accettazione di tutte le altre parti in causa della presenza italiana;

4) esplicitazione di obiettivi, finalità e strumenti del mandato ONU sulla base del quale la NATO predisporrà l'azione di mantenimento della pace;

5) coinvolgimento italiano, a pieno titolo, sia nelle sedi politiche e militari di gestione dell'azione di *peace-keeping*, sia in tutte le sedi politiche internazionali di gestione degli accordi di pace;

6) verifica periodica dell'efficacia della missione medesima in relazione agli eventi ed agli effetti prodotti dall'applicazione degli accordi;

impegna il Governo:

a verificare la sussistenza di tali condizioni e ad agire di conseguenza;

ad assicurare che le truppe italiane dispongano di dotazioni adeguate sia dal punto di vista logistico sia degli armamenti;

ad esercitare, anche a garanzia della sicurezza del personale impegnato, una costante verifica della chiarezza e della congruità del mandato ONU, con l'effettiva organizzazione e disponibilità delle forze a disposizione ed una efficace catena di comando-controllo;

a dichiarare che all'Italia sia garantita una partecipazione a livello decisionale nelle operazioni militari, commisurata a quella degli altri paesi coinvolti con forze proporzionalmente analoghe alla nostra;

ad assicurare la predisposizione di tutte le opportune iniziative atte ad evitare possibili ritorsioni di carattere terro-

ristico da parte di gruppi politici e militari dell'ex Jugoslavia dichiaratamente o ipoteticamente contrari all'intervento della NATO, in particolare nelle zone prossime al confine orientale;

a dichiarare che le competenti Commissioni parlamentari saranno costantemente informate sulle modalità e sui problemi dello svolgimento della missione, sui tempi prevedibilmente necessari al suo compimento, sulle misure adottate a garanzia della sicurezza del nostro contingente nonché sugli oneri della missione stessa;

a predisporre, già nel disegno di legge finanziaria all'esame del Parlamento, risorse adeguate ed un apposito capitolo di spesa, istituendo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo specifico per la partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, anche utilizzando i residui passivi del bilancio dello Stato dell'anno finanziario in corso.

(6-00038) « Tremaglia, Bampo, de Biase Gaiotti, Rivera, Morselli, Giacobazzo, Menegon, Boffardi, Lovisoni, Battaglia, Merlotti, Lavagnini, Baldi, Mazzone Ruffino, Uchielli, Polli, Romani, Milio, Parisi, Giovannardi, Berlinguer, Dotti ».

N.B.: La risoluzione Tremaglia ed altri n. 6-00038 è stata riformulata nel corso della seduta sostituendo al settimo capoverso della parte motiva le parole da « sottolineando » a « che » con le parole « prendendo atto che l'accordo di pace sulla Bosnia-Erzegovina », all'ottavo capoverso le parole da « ritenendo » a « diritto di » con le parole « prendendo altresì atto che l'accordo di pace assicura il ripristino delle condizioni atte a garantire il », nonché le parole « non appena possibile » con le parole « entro nove mesi », al nono capoverso le parole da « ritenendo » a « avvenire » con le parole « considerando che per la stessa migliore efficacia della partecipazione italiana essa avviene », nonché, al punto 4), la parola « predispor-

rà » con le parole « ha predisposto »; sopprimendo inoltre al primo capoverso del dispositivo le parole « a verificare la sussistenza di tali condizioni e » e sostituendo, al quarto capoverso, le parole « a dichiarare » con le parole « ad assicurare », al sesto capoverso le parole « a dichiarare » con le parole « a garantire » e infine al settimo capoverso la parola « istituendo » con le parole « ad istituire infine ».

La Camera dei deputati,

prendendo atto delle straordinarie e impegnative possibilità di pace aperte nella ex Jugoslavia dagli accordi di Dayton;

salutando oggi con profonda soddisfazione la firma a Parigi del Trattato di pace che segna finalmente una pagina nuova nella storia non solo della Bosnia e dei territori tutti della ex-Jugoslavia ma speriamo anche della stessa Unione europea e della sua capacità di costruire convivenza, sicurezza comune, promozione dei diritti umani, democrazia su scala internazionale;

consocia della necessità che l'Italia e l'Europa - di cui il nostro Paese sta per assumere la Presidenza semestrale - siano pienamente impegnate non solo nella presenza militare sul terreno, indispensabile per garantire l'applicazione degli accordi stessi, ma anche nell'azione di ricostruzione materiale e di ripristino delle condizioni di un tessuto civile e di una coesistenza e cooperazione tra le diverse etnie;

consapevole che per realizzare tutto ciò è necessario un grande sforzo economico e umano che preveda la realizzazione di un vero e imparziale « piano Marshall » per la ricostruzione, in particolare, della Bosnia e delle altre zone direttamente colpite dal conflitto e per la riabilitazione dell'intera area della ex Jugoslavia, che veda coinvolti organismi internazionali, Governi, enti locali, associazioni e movimenti della società civile, volontariato, eccetera;

sottolineando la grande presenza di solidarietà ed iniziative umanitarie già messe in campo da parte italiana da ONG, associazioni del volontariato, regioni ed enti locali, organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori;

impegna il Governo:

a promuovere uno sforzo straordinario dell'Italia a sostegno della prima difficile fase di realizzazione del piano di pace, assumendo tutte le iniziative opportune in ogni sede nazionale ed internazionale;

ad istituire, in particolare, una iniziativa permanente di coordinamento tra tutte le forze istituzionali, locali e nazionali, quelle rappresentative della società civile, quali il volontariato e l'associazionismo, le organizzazioni di categoria e professionali, allo scopo di definire congiuntamente strumenti, progetti, priorità e procedure di cooperazione economica e sociale, anche con la realizzazione di una conferenza di tutte queste istanze a Trieste;

a farsi promotore di una analoga iniziativa a livello europeo, insieme a tutti i *partner* della Unione;

a studiare, in questo quadro, la possibilità di una conferenza internazionale da tenersi a Sarajevo tra tutti i *partner* europei e tutte le forze bosniache ed ex jugoslave, sia istituzionali che della società civile, per definire congiuntamente le scadenze di una ricostruzione che sia efficiente e rapida, che coinvolga e mobiliti, insieme alle istituzioni, tutte le forze e le creatività della società civile, facendo in modo, comunque, che l'Italia partecipi attivamente alle iniziative già programmate.

(6-00039) « Pezzoni, Berlinguer, Petrini, Menegon, de Biase Gaiotti, Boffardi, Iotti, Fassino, Incorvaia, Jervolino Russo, Giovanni Bianchi, Calvi, Melandri, Chiavacci, Ruffino, Grassi, Galileo Guidi, Trione, Lumia ».

La Camera,

auspicando che la recente intesa di Dayton e l'imminente sottoscrizione di trattati tra le parti possano mettere definitivamente fine alla guerra che ha sconvolto le regioni della ex Jugoslavia consentendo il ritorno di tutti i profughi alle loro abitazioni e la ripresa della convivenza civile e democratica;

ritenendo importante e doveroso per l'Italia dare un significativo contributo alle missioni internazionali di pace, sia in termini d'invio di aiuti umanitari e di accoglienza dei rifugiati, sia di eventuale presenza di soldati in operazioni multinazionali il cui mandato di mantenimento della pace sia esplicito e correttamente coordinato;

preoccupata per il fatto che l'operazione IFOR non è esposta sotto il comando politico e militare dell'ONU bensì della NATO;

non essendo, al momento, ancora chiare e definite le modalità del coordinamento tra contingenti NATO e truppe russe;

non essendo ancora stato definito il quadro dei rapporti tra le numerose organizzazioni non governative (ONG), anche italiane, presenti nei territori ex jugoslavi e i contingenti dell'operazione IFOR;

ritenendo che la missione di pace nella ex Jugoslavia debba essere ratificata da una decisione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che deve assumersi la guida politica e militare dell'operazione;

ritenendo che - nella situazione confermata dalla Corte dei Conti di ingenti residui passivi nel bilancio del Ministero della Difesa - non sia necessario imporre ai cittadini italiani un ulteriore contributo fiscale;

ritenendo che l'intervento delle truppe italiane deve avere il pieno consenso e l'esplicita accettazione di tutte le parti interessate al conflitto;

ritenendo che il finanziamento e lo svolgimento dell'operazione non debbano pregiudicare in alcun modo l'opera umanitaria del volontariato e delle istituzioni italiane che meritoriamente, fino ad ora, hanno dimostrato una straordinaria efficienza ed efficacia ma che anzi venga incrementato l'uso dei mezzi della difesa per il trasporto degli aiuti umanitari:

impegna il Governo

a farsi sollecito promotore di un'iniziativa presso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU affinché assuma la responsabilità e la direzione delle operazioni di mantenimento della pace nei territori della ex Jugoslavia e ad individuare nel bilancio del Ministero della Difesa gli appositi fondi finalizzati a sostenere l'invio delle Truppe italiane;

ad approvare, contestualmente all'invio delle truppe italiane, la possibilità per gli obiettori di coscienza di alle missioni umanitarie delle organizzazioni di partecipare volontariato, convenzionata ai sensi della legge n. 772 del 1972, operanti nella ex Jugoslavia;

a prevedere l'innalzamento a 125 miliardi di lire dell'importo previsto dalla legge n. 390 del 1992, finalizzata agli aiuti alle popolazioni della ex Jugoslavia, predisponendo inoltre un piano d'intervento organico e programmato per la ricostruzione delle zone distrutte dalla guerra;

ad ospitare in Italia i disertori e i rifugiati provenienti dalla Bosnia Erzegovina e dalle altre zone della ex Jugoslavia che, ai sensi della legge n. 390 del 1992, hanno diritto di accoglienza, senza alcuna condizione;

a chiedere un particolare impegno dell'Unione europea nella ricostruzione delle zone devastate dalla guerra, facendo del mantenimento della pace nella ex Jugoslavia uno dei punti preminenti della prossima presidenza italiana nell'Unione europea;

ad adoperarsi maggiormente affinché venga riformato lo Statuto dell'ONU e sia dotata di maggiori risorse, poteri e strumenti tale organizzazione.

(6-00040) « Canesi, Lumia, De Benetti, Mattioli, Turrone, Corleone, Galletti, Reale, Paissan, Lucà, Maselli, Jervolino Russo, Margrone ».

N.B. Il primo periodo della parte dispositiva della risoluzione Canesi ed altri n. 6-00040 è stato così riformulato nel corso della seduta: « affinché si possano realizzare in un prossimo futuro le condizioni per una assunzione di responsabilità maggiore da parte delle Nazioni Unite; ».

Il terzo ed il quarto periodo della parte dispositiva della medesima risoluzione sono stati soppressi.

La Camera dei Deputati,

rilevato che:

nell'agenda per la pace il Segretario Generale ONU Boutros Ghali ha affermato la necessità della presenza di una componente civile (i cosiddetti Caschi Bianchi) nelle missioni umanitarie, da attivarsi anche attraverso l'utilizzo delle Organizzazioni non governative;

nell'accordo di pace sottoscritto a Dayton le parti hanno concordato (all'annesso 10) che l'attuazione degli aspetti civili dell'accordo di pace riguarderà un ampio raggio di attività, ivi inclusa la continuazione dello sforzo dell'aiuto umanitario per quanto sarà necessario e la promozione del rispetto dei diritti umani e il ritorno dei profughi e rifugiati »;

accanto alla presenza di forze militari impegnate per controllo del rispetto degli accordi di pace è necessario prevedere una forza civile che svolga attività per la ricostruzione e per la prevenzione di eventuali nuovi conflitti (servizi educativi, sanitari, costruzione di servizi di base,

distribuzione degli aiuti umanitari, monitoraggio e controllo del rispetto dei diritti umani);

impegna il Governo

in attesa della riforma della legge n. 772 del 1972, ad emanare norme che consentano ai giovani obiettori che svolgono servizio civile di partecipare a missioni umanitarie all'estero gestite direttamente dagli enti convenzionati ai sensi di suddetta legge o da Organizzazioni non governative riconosciute dalle Nazioni Unite o da Agenzie delle Nazioni Unite.

(6-00041) « Chiavacci, Pezzoni, Ruffino, Uccielli, Galileo Guidi, Canesi, Amici, Dalla Chiesa, Grassi, Guerzoni, Lumia, Bracco, Giacco ».

La Camera,

auspicando che l'intesa di Dayton porti ad una vera pace in Bosnia Erzegovina, consentendo il ritorno dei profughi di tutte le etnie alle loro case e la ripresa della convivenza civile e democratica tra quei popoli;

allarmata per la decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU di revocare l'embargo sulle armi ai paesi della ex-Jugoslavia, che rischia di rimpolpare il fiorente mercato di questi strumenti di morte rafforzando potenzialmente il ricorso a nuove guerre fratricide;

ricordando il debito storico contratto dall'Italia con i popoli della Jugoslavia durante la seconda guerra mondiale, quando le truppe d'invasione dell'Italia fascista e della Germania nazista seminarono il terrore, macchiandosi di efferati eccidi e crimini nei confronti della popolazione civile;

ritenendo ancora valide, in assenza di un pronunciamento delle Nazioni Unite, le clausole ostative che vietano la presenza di militari di Paesi con un recente passato d'invasori o comunque

con contenziosi nazionali e territoriali con altre nazioni i cui territori sono a vario titolo interessati a missioni di pacificazione internazionale;

preso atto che l'operazione IFOR avviene in ambito NATO e non è posta sotto il comando politico e militare dell'unica organizzazione legittimata a realizzare piani di pace e di disarmo ovvero l'organizzazione delle Nazioni Unite;

ricordando come il Patto dell'Atlantico del Nord sottoscritto nel 1949 dal nostro paese e ratificato in legge dello Stato non prevede nel suo raggio di azione e di influenza le zone della ex-Jugoslavia;

preoccupata che la missione IFOR rappresenti la prova generale dell'allargamento della NATO ad est, sviluppando contraccolpi ed irrigidimenti in paesi come la Russia, che pure si sono dichiarati disponibili a contribuire con proprie truppe alla missione di pace in Bosnia Erzegovina;

impegna il Governo

a dichiarare all'ONU la disponibilità dell'Italia, in ottemperanza dell'articolo 47 dello statuto delle Nazioni Unite, ad inviare un contingente militare con missione d'interposizione tra le parti e di difesa della popolazione civile;

ad escludere comunque l'invio di truppe ed armi in missioni militari sotto mandato NATO, essendo esse in contrasto con lo spirito e la lettera del Trattato dell'Atlantico del Nord;

a predisporre l'invio di una missione civile in aiuto delle popolazioni colpite dalla guerra al fine di ricostruire il tessuto interetnico e di convivenza civile;

a stanziare risorse adeguate per la ricostruzione delle infrastrutture civili nella Bosnia Erzegovina, con priorità a quelle sanitarie e scolastiche;

a finanziare la legge n. 390 del 1992 di sostegno ai profughi della ex-Jugoslavia, mantenendo le norme che obbligano il

nostro Paese ad ospitare i giovani disertori della ex-Jugoslavia fino a quando non si avranno garanzie certe sulla loro integrità fisica e sulla loro libertà di azione una volta che essi ritornino in Patria;

a chiedere un impegno particolare all'Unione Europea nella ricostruzione delle zone devastate dalla guerra, facendo della pace in Bosnia uno dei punti centrali della prossima presidenza italiana della UE.

(6-00042) « Diliberto, Bertinotti, Cossutta, Marco Rizzo, Grimaldi, Muzio, Bellei, Brunetti, Barzanti, Boghetta, Carazzi, Cocci, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Luigi Marino, Moroni, Nardini, Pistone, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli ».

La Camera,

premesso che:

gli accordi di pace e la prossima partenza di truppe italiane nel quadro di una operazione dell'Alleanza atlantica, proprio per il rispetto di tali accordi e il mantenimento della pace nell'area balcanica non può non coinvolgere direttamente gli obiettori di coscienza in servizio civile, da sempre e ovunque al servizio della pace tra i popoli con metodi non violenti per realizzare una presenza nei luoghi del conflitto tra la popolazione civile;

a fianco di una operazione di *peace enforcing* come quella della NATO è necessaria l'opera di *peace building* e cooperazione allo sviluppo realizzata dai volontari, rimuovendo gli ostacoli al pieno utilizzo come *peace maker* degli obiettori di coscienza in servizio civile;

impegna il Governo:

ad autorizzare l'invio degli obiettori di coscienza nel territorio delle Repubbliche baltiche in collaborazione con la coope-

razione italiana, le ONG e le associazioni di volontariato che da anni operano nell'area, nonché agenzie internazionali operanti nel campo umanitario e dei diritti civili, coerentemente con l'ordine del giorno n. 1005 approvato al Senato al disegno di legge n. 2157 del 9 novembre 1995.

(6-00043) « Bellei Trenti, Brunetti, Valpiana, Diliberto, Grimaldi, Dorigo, Guerra ».

La Camera,

considerato che è assolutamente prioritaria la salvaguardia della pace;

esprime:

un giudizio positivo e di soddisfazione per la firma degli accordi di Dayton sulla ex Jugoslavia;

preoccupazione per il fatto che la missione di « pace » in Bosnia, in applicazione degli accordi sottoscritti, si svolga sotto il comando della NATO e non più dell'ONU e ciò risulta ancor più grave per le conseguenze politiche che determina, prima fra tutte il rischio della marginalità e dell'esautoramento delle funzioni dell'ONU stessa;

giudica negativamente l'assenza del rappresentante del Palazzo di vetro alla firma dell'accordo di pace perché così facendo si riduce l'ONU a pura presenza formale minando la ragione stessa della sua esistenza quale autorità mondiale garante della convivenza e della cooperazione tra le Nazioni; perché si legittima il ruolo preponderante degli Stati Uniti che si affermano come « garanti » di un processo che di fatto estranea la comunità internazionale;

che le regole di « ingaggio » stabilite dalla NATO autorizzano non il legittimo diritto alla difesa, ma autorizzano preventivamente le forze in campo ad attaccare e colpire tutto quanto si ritenga pericoloso;

rileva:

preoccupazione perché la presenza di un contingente militare italiano in Bosnia è in contrasto con regole di opportunità che derivano dai principi fondamentali della stessa ONU che sconsiglia qualsiasi azione militare di pace alle nazioni confinanti, a quelle ex belligeranti o ex occupanti come nel caso del nostro Paese nei confronti della ex Jugoslavia;

impegna il Governo:

a sospendere la disponibilità dell'Italia all'invio di truppe; nel frattempo ad intervenire presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU affinché la missione di pace torni pienamente, anche sul piano militare sotto la direzione delle Nazioni Unite;

ad esprimere una più incisiva posizione per la riforma delle Nazioni Unite, per dare maggior peso e autonomia politica all'ONU, maggiori risorse e strumenti operativi;

a non introdurre una tassa speciale per la missione militare, ma i fondi vengano prelevati direttamente dal bilancio della difesa;

ad assicurare la possibilità di continuazione di invio degli aiuti umanitari e di presenza e lavoro delle organizzazioni non governative internazionali; ad ospitare nel nostro Paese i disertori e i rifugiati provenienti dalla Bosnia Erzegovina e dalla ex Jugoslavia, che ai sensi della legge 390 hanno diritto di accoglienza senza alcuna condizione;

a riprendere i contatti con le parti in causa per dirimere pacificamente i contenziosi ancora aperti e comunque prima che siano dispiegate le forze di pace;

ad intensificare la propria azione diplomatica contro il riarmo che di fatto si sta verificando dopo che è stato annunciata la fine dell'*embargo* sulle forniture di armi alla Bosnia da parte degli Stati Uniti;

a far sì che le truppe italiane non siano schierate in ogni caso nelle zone dove possono suscitare tensioni e attriti strumentalizzati in veste nazionalistica;

a verificare un preventivo e ufficiale assenso delle tre parti interessate (croato-bosniaca, serbo-bosniaca e mussulmana-bosniaca per quanto riguarda la Bosnia Erzegovina, nonché della Croazia e della Serbia-Montenegro) alla presenza militare italiana;

vincolare in ogni caso il sostegno logistico all'esclusiva esigenza di autodifesa;

a subordinare l'impegno italiano nella missione di pace alle predette condizioni.

(6-00044) « Crucianelli, Guerra, Altea, Bielli, Bolognesi, Calvanese, Commisso, Dorigo, Nappi, Sciacca, Scotto di Luzio, Vignali, Siniscalchi, Magrone, Di Lello Finuoli ».

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 14 dicembre 1995.**

Ardica, Calzolaio, Chiesa, Devecchi,
Lembo, Menia, Neri, Stajano.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Ardica, Calzolaio, Chiesa, D'Alema, De-
vecchi, Fassino, Lembo, Menia, Neri, Pa-
risi, Stajano.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 dicembre 1995 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge dai deputati:

CIOCCHETTI: « Nuove norme finaliz-
zate all'abbellimento di opere e aree
urbane di interesse storico » (3548);

BONFIETTI e TURCI: « Riconosci-
mento fiscale della rivalutazione dei mutui
in ECU o in valuta estera » (3549);

SPINI ed altri: « Disciplina degli ap-
prodi turistici » (3550);

PISTONE ed altri: « Abrogazione del
comma 27 dell'articolo 3 della legge 8
agosto 1995, n. 335, in materia di aliena-
zione del patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali » (3551);

GAMBALE: « Modifica all'articolo 2
del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1995, n. 437, concernente i
docenti supplenti nei conservatori di mu-
sica » (3552);

LANTELLA ed altri: « Modifica del-
l'articolo 166 del codice di procedura
civile, in materia di costituzione del con-
venuto » (3553);

PROVERA: « Ordinamento della pro-
fessione di psicomotricista » (3554);

MAZZUCA: « Divieto di propaganda
elettorale per le persone sottoposte a
misura di prevenzione » (3555);

BORGHEZIO ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sul Banco di Napoli » (3556);

DE JULIO: « Istituzione dell'Univer-
sità statale degli studi a distanza (UNAD) »
(3558);

BISTAFFA: « Incentivi alle imprese
per l'attuazione del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, recante norme
per il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro » (3559);

BISTAFFA: « Modifiche al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
recante attuazione di direttive comunita-
rie riguardanti il miglioramento della si-
curezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro » (3560);

RINALDI ed altri: « Interventi di
sostegno sociale per la prevenzione delle
condizioni di disagio e povertà, per la
promozione di pari opportunità e di un
sistema di diritti di cittadinanza » (3561);

OLIVERIO ed altri: « Modifiche alla
legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme
per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio

delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale» (3562);

DELL'UTRI e BENEDETTI VALENTINI: «Nuove norme per il reclutamento del personale docente nella scuola materna, elementare, media e media superiore» (3563).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 13 dicembre 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

ZEN: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (3557).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di disposizioni stralciate a Commissioni in sede referente.

Le disposizioni di cui l'Assemblea ha deliberato lo stralcio nella seduta di mercoledì 13 dicembre 1995, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3438 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

«Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni» (3438-ter) (derivato dallo stralcio dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3 e dell'articolo 35) (Parere della III, della IV, della V, della XI, della XII e della XIII Commissione, nonché della X Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

alla V Commissione (Bilancio):

«Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto» (3438-octies) (derivato dallo stralcio dell'articolo 21) (Parere della I, della II, della VI e della VIII Commissione);

«Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di società di gestione dei servizi pubblici» (3438-terdecies) (derivato dallo stralcio dell'articolo 30, comma 2) (Parere della I e della VI Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

«Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprietà al comune di Venezia» (3438-decies) (derivato dallo stralcio dell'articolo 27) (Parere della I e della V e della VIII Commissione);

«Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni» (3438-quaterdecies) (derivato dallo stralcio dell'articolo 44) (Parere della I e della V Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

«Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale pubblica» (3438-quater) (derivato dallo stralcio dell'articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell'articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31) (Parere della I, della V e della VII Commissione);

alla IX Commissione (Trasporti):

«Proroga di un termine in materia di interporti» (3438-quinquies) (derivato dallo stralcio dell'articolo 1, comma 9) (Parere della I e della V Commissione);

«Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idrovicario Padano-Veneto» (3438-novies) (derivato dallo stralcio dell'articolo 25) (Parere della I e della V Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

« Delega al Governo per il riordino delle pensioni agli invalidi di guerra » (3438-sexies) (derivato dallo stralcio dell'articolo 2) (Parere della I, della IV, della V e della XII Commissione);

« Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero » (3438-septies) (derivato dallo stralcio dell'articolo 10) (Parere della I, della III, della V e della VII Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

« Modifica dell'articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n. 362, in materia di farmacie comunali » (3438-duodecies) (derivato dallo stralcio dell'articolo 30, comma 1) (Parere della I, della V e della X Commissione);

alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):

« Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro » (3438-undecies) (derivato dallo stralcio dell'articolo 29) (Parere della I, della V e della X Commissione).

Annunzio della trasmissione di copia di un'ordinanza emessa nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di un deputato in relazione all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con ordinanza del 28 novembre 1995, pervenuta alla Camera in data 11 dicembre 1995, il tribunale di Brescia ha rigettato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466 - l'istanza di sospensione - formulata, ai sensi della medesima norma, in relazione all'articolo 68, primo comma, della Costituzione - di un procedimento penale pendente presso tale tribunale nei confronti del deputato Vittorio SGARBI.

Tale atto è stato trasmesso alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 11 dicembre 1995, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 26 ottobre 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Giuliano AMATO, del Dottor Carlo Azeglio CIAMPI, dell'onorevole Adolfo CRISTOFORI, del professore Piero BARUCCI, del dottor Lamberto DINI, dei deputati Luigi GIUGNI e Mario Clemente MASTELLA ciascuno nella sua qualità di membri del Governo *pro tempore* nonché del dottor Mario COLOMBO.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 11 dicembre 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere in relazione al testo unificato dei progetti di legge in materia di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni (A.C. 2354-2953-3024-3106-3180/ter-3185)

Il suddetto parere è deferito alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 27 novembre 1995, a pagina 6845, prima colonna, dalla decima alla dodice-

sima riga, deve leggersi: « FINI ed altri: Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (3473) » e non: « ROSITANI: "Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana" (3473) », come stampato.